CXLII.

TORNATA DI SABATO 12 FEBBRAIO 1898

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

Atti vari:
Comunicazioni della Presidenza (Condoglianze
per la morte del deputato Cavallotti). Pag. 5158
Disegno di legge (Seguito della discussione) . 5164
Infortuni sul lavoro:
Oratori:
Cereseto
Соломво G.,
Cocco-Ortu, ministro di agricoltura e com-
mercio
DE ANREIS
Di Rudini, presidente del Consiglio 5191
Ferraris M
Ferrero di Cambiano, relatore 5190
Fortis
Guicciardini
LACAVA
Lochis
Luporini
Nofri
Orlando
Pantano
Piola
Interrogazioni:
Sovratassa sui trasporti merci:
Oratori:
Mocenni
Vendramini, sotto-segretario di Stato pei la-
vori pubblici 5158-59
Esportazione del burro:
Oratori:
Schiratti
Suardi G., sotto-segretario di Stato per l'agri-
coltuna a commando

698

INDICE.

i terza classe /
5164 i Stato pei la- 5163-64
i sul lavoro). 5193
el numero le- 5194

La seduta comincia alle ore 14.10.

Lucifero, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Petizioni.

Presidente. Si dia lettura del sunto delle petizioni.

Lucifero, segretario, legge:

5575. Il deputato Clementini presenta la petizione di molti comunisti di Selva Bellunese diretta ad ottenere che venga respinta dalla Camera la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Paganini e Pascolato per l'aggregazione di quel Comune al mandamento di Agordo.

Comunicazioni del presidente.

Presidente. Il sindaco della città di Atene ha trasmesso il seguente telegramma:

« Il sindaco e il Consiglio municipale a nome della città di Atene hanno l'onore di esprimere i loro profondissimi sentimenti di cordoglio per la morte disgraziata del deputato Felice Cavallotti, difensore magnanimo dei diritti e della libertà dei popoli, e propriamente della Grecia, che, riconoscente, sarà memore del suo caro nome eternamente.

— Il sindaco della città di Atene, Lambro Kallifrona. »

Il sindaco di Algeri poi ha trasmesso il seguente:

« Le Conseil municipal d'Alger Vous prie de faire connaître à la Chambre Italienne les sentiments de douloureuse sympathie qu'il éprouve à la nouvelle de la mort du grand patriote Cavallotti, qui avait montré tant d'amitié pour la France. — Le maire d'Alger. »

La Presidenza si farà un dovere di ringraziare i Municipî di Atene e di Algeri per l'espressione dei sentimenti di condoglianza, che alla Camera hanno fatto pervenire per la morte dell'onorevole Cavallotti.

Hanno pure espresso condoglianze il Consiglio provinciale di Girgenti, ed i sindaci di Lecce, di Codrongianus e di Lungro.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo per motivi di salute: l'onorevole Binelli, di giorni 8; l'onorevole Morelli-Gualtierotti, di giorni 8.

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

Viene prima un' interrogazione dell'onorevole Mocenni ai ministri dei lavori pubblici e del tesoro «circa gli effetti della sovratassa pei trasporti merci, stabilita dalla legge 15 luglio 1897.»

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario pei lavori pubblici.

Vendramini, sotto-segretario di Stato pei lavori pubblici. Nel corrispondere alla domanda dell'onorevole Mocenni, debbo limitarmi a poche notizie statistiche, lasciando al ministro

del tesoro di completarle, qualora all'onorevole Mocenni sembrassero insufficienti quelle, che possono essere date dal ministro dei lavori pubblici.

L'onorevole Mocenni avrà rilevato che nella relazione sul disegno di legge, presentato giorni sono alla Camera, riguardante i provvedimenti per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario, si ricorda come il provento dipendente dalla legge del 15 agosto 1897, calcolato sui dati del mese di novembre, arriva a circa 6 milioni di lire. In via approssimativa si può ritenere che per due terzi tale beneficio proviene dal servizio viaggiatori e per un terzo dal servizio merci. Questi sarebbero presso a poco gli effetti finanziari della legge accennata. Quanto agli effetti d'indole economica, in via di raffronto si può ricordare che per le tre Reti, sulla base dei proventi del mese di gennaio, si percepirono nel gennaio 1898 lire 9,027,383, mentre nel gennaio 1897 si ebbero soltanto lire 8,431,255.

V'è adunque, nel confronto fra i proventi del gennaio 1888 coi proventi del gennaio 1894, un vantaggio di lire 596,033.

Riguardo al servizio viaggiatori si ritiene che nello stesso mese si ebbe un aumento di circa 202,000 lire; perchè, mentre nel gennaio 1897 si incassarono 5,755,439, nel gennaio 1898 si introitarono lire 5,957,634.

Dunque si può concludere che le sopratasse non hanno influito a danno del traffico nè dei viaggiatori, nè delle merci.

Queste sono le poche notizie, che posso dare, rispondendo all'interrogazione dell'onorevole Mocenni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mocenni.

Mocenni. Comincio con ringraziare l'onorevole sotto segretario di Stato pei lavori pubblici dei dati statistici, che ha esposto alla Camera in risposta alla mia interrogazione. Ma mi permetto di osservare che, più che conoscere i dati statistici circa gli effetti e la portata di questa sopratassa, mio desiderio era d'avere occasione di esporre al Governo i danni, che con la sovratassa si sono arrecati alle industrie, e particolarmente alle piccole industrie.

L'onorevole sotto-segretario di Stato, pur riconoscendo che si erano introitati nel primo anno circa 8 milioni e nel secondo anno circa 9, con benefizio sull'esercizio precedente legislatura xx — $\mathbf{1^a}$ sessione — discussioni — tornata del 12 marzo 1898

di circa 560 mila lire, ha concluso che a parer suo devesi ritenere che questo non sia un danno per l'industria.

Tutti sanno che, per gli articoli 3 e 4 della legge 15 agosto 1897, si viene ad imporre una sovratassa, la quale varia dall' 1 al 10 per cento pei viaggiatori secondo che viaggiano o no in piccoli percorsi e viaggiano o no in treni diretti; ed un aumento sulle tariffe delle merci di 10 centesimi a tonnellata per ogni operazione di carico e scarico.

Non so se la legge sia stata fatta con equità relativamente ai viaggiatori, perchè non credo che oggigiorno solo dai ricchi, e per lusso, si viaggia sopra i treni diretti e direttissimi: si viaggia sopra i treni diretti e direttissimi anche per ragioni commerciali, particolarmente in quelle Provincie, ove i treni ordinari sono così lenti da impedire l'utile del commercio se non usa di questi treni diretti e direttissimi.

Dunque io mi fermo soprattutto su questo. L'onorevole sotto-segretario di Stato dovrà convenire con me che, essendo la tariffa anch'essa per ogni tonnellata e non essendo unico il prezzo della tonnellata, ma variando secondo la varietà delle merci, coi dieci centesimi si gravano le merci, che hanno poco valore e poco utile pel commerciante, mentre si gravano di poco le merci di lusso, che hanno molto utile pel commerciante.

Mi spiego: si prenda un vagone di 10 tonnellate di lignite, che costa 40 o 50 lire; a base di 10 centesimi lo si graverà di una tassa del 2, del 2 e mezzo o del 3 per cento; questo peserà molto sopra l'utile del commerciante. Invece, se si tratta di una tonnellata di vetrerie, di tessuti o di altre cose ugualmente costose, il danno per l'industria è minimo. Quindi a me sembra che questa legge, la quale forse aveva uno scopo democratico (anche per la destinazione, che doveva avere il denaro, che si sarebbe ritirato dall'imposta) sia stata nell'applicazione sbagliata, perchè, lungi dall'essere democratica, colpisce i meno abbienti e i poco ricchi. Per esempio, io spedisco ricche merci, che hanno molto valore, e sopra le quali ho un grande utile, e pago poco; spedisco piccole merci e di poco valore, e in proporzione pago moltissimo. Cito ad esempio l'industria delle ligniti in Colle di Valdelsa, la quale consuma tutti i suoi benefizi, piccoli benefizi, nell'invio dei suoi prodotti, per causa di questa tassa. Nella provincia di Siena, dove havvi molta lignite e scorza di legna, con questa sopratassa del 10 per cento per ogni operazione di carico e scarico si giungerà a questo, che gl'industriali dovranno abbandonare questa fabbricazione o non guadagnare più nulla.

Dunque lo scopo mio non è quello di muover biasimo nè ai proponenti di questa legge, nè ai legislatori, che l'approvarono; ma di richiamare l'attenzione del Governo sopra gli effetti dannosi, che questa tassa ha pei piccoli commercianti, affinchè, se è possibile, si possa non dico abrogare, ma corregger la legge con qualche modificazione e ridurre la tassa a proporzioni più eque. Questo era lo scopo della mia interrogazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato pei lavori pubblici.

Vendramini, sotto-segretario di Stato pei lavori pubblici. L'onorevole Mocenni vorrà consentire che, se la sua interrogazione fosse stata presentata in una forma più specifica, mi sarebbe stato facile rispondere in un modo più preciso. Non potevo prevedere quale fosse il vero scopo della interrogazione, nè che, come avvenne nella replica dell'onorevole Mocenni, si chiedessero dettagli, che certamente non potevo presumere, allorquando disposi uno studio sommario per poter dare le notizie statistiche, che ho avuto l'onore di esporre.

Quanto agli inconvenienti, che l'onorevole Mocenni ha creduto di accennare, debbo avvertire che, essendo stata presentata alla Camera una nuova legge, la quale viene a modificare quella del 15 agosto 1897, in occasione della discussione di questa legge si potrà non solo riparare a molti inconvenienti ricordati dall'onorevole Mocenni, ma anche aggiungere quelle disposizioni, che meglio possano corrispondere agli interessi del traffico.

Mocenni. Chiedo di parlare.

Presidente. Ma non posso permettere che si riapra la discussione.

Mocenni. Ho chiesto di parlare per dichiarare che sono sodisfattissimo; perchè lo scopo mio era appunto quello di far si che il Governo e la Camera studiassero i fatti, che ho avuto l'onore di esporre. Confido quindi che gli inconvenienti da me accennati saranno eliminati, modificando in

proposito la legge. Questo volevo dire; ringrazio, quindi, l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Schiratti, al ministro di agricoltura e commercio « per conoscere quali siano le cause della constatata diminuzione dell'esportazione del burro, e sui provvedimenti che intenda prendere per rimediarvi. »

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e commercio.

Suardi Gianforte, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio. Per mettere le cose precisamente in chiaro, vediamo quale sia stata l'esportazione del nostro burro in questi ultimi tempi, dal 1891 in poi. Nel 1891 è stata di quintali 37,614; nel 1892 di 43,268; nel 1893 di 50,490; nel 1894 di 50,630; nel 1895 di 44,106; nel 1896 di 45,575; nel 1897 di 47,655. Il che vuol dire che, dal 1891 in poi, c'è stato un certo aumento di esportazione. In questi ultimi anni c'è stata una qualche diminuzione; ma qualche ripresa si ha nel 1897.

Come tutti sanno, l'esportazione del nostro burro si fa specialmente nell'Inghilterra, nella Svizzera e nella Francia.

Da una tabella, che ho qui sotto occhio, risulta che in Francia ed in Germania l'esportazione è in aumento. Negli altri paesi, invece, è stazionaria e in qualche altro in diminuzione: notevole la diminuzione nell'Inghilterra.

Infatti in Inghilterra nel 1893 fu di 26,387 quintali; nel 1894 di 25,435; nel 1896 discende a 19,524; nel 1897, negli ultimi undici mesi, 14,317.

Quale è la ragione di questa diminuzione? È da ritenersi si debba in gran parte alla concorrenza, che sul grande mercato mondiale di Londra fanno al nostro prodotto le esportazioni di burro da altri paesi, specialmente dalla Francia e dalla Danimarca. A questi paesi debbonsi aggiungere anche le Colonie australiane, il Canadà, la Repubblica Argentina e gli Stati Uniti. La Repubblica Argentina, che nel 1895 mandava una quantità quasi trascurabile del suo burro sui mercati inglesi, nel 1896 ne ha mandato per 8,000 quintali.

Gli Stati Uniti nel 1894 ne avevano importato 15,000 quintali; invece nel 1896 l'importazione in Inghilterra è salita fino a 70,000 quintali.

Nè deve trascurarsi che in Svezia, in Russia e in Olanda si segnala un progressivo aumento nella produzione del burro e nella sua importazione in Inghilterra.

Data tale condizione di fatto, come si può lottare contro questa concorrenza? Come si può conservare il mercato inglese? Da rilievi recentemente fatti risulta che, per assicurarsi questo mercato, è necessario far sì che l'offerta del nostro burro sia costante in ogni epoca dell'anno e che la qualità della merce sia fine e di tipo costante. È necessario tener gran conto del gusto dei consumatori inglesi; è necessario costituire sindacati, seguendo in ciò l'esempio dei danesi, non tanto per esitare molta quantità di merce, quanto per avere il dominio del mercato; è necessaria, infine, molta onestà commerciale, che assicuri una merce genuina e pura. (Bene! Bravo!)

Come si ottiene tutto ciò? Per quanto riguarda i tre primi punti, il Ministero può e deve esercitare la sua azione con vigoroso impulso, col mezzo di consigli, istruzioni, incoraggiamenti. Per gli ultimi due punti bisogna confidar nell'azione individuale degli industriali.

Riguardo al primo punto, e cioè al miglioramento del prodotto, è ormai risaputo che
l'uso dei fermenti selezionati migliora la qualità dei burri, li rende più aromatici, più
serbevoli, più adatti alla esportazione. Il Ministero, appena intravvide il beneficio grande
che poteva venire dall'applicazione di questi fermenti selezionati, si preoccupò del
grave argomento; ed incaricò tecnici competenti di recarsi in Danimarca e in Isvizzera, per fare studi; e, in seguito agli incoraggiamenti del Ministero, se ne occuparono
la Scuola di Agricoltura Pratica di Brescia,
la Scuola Zootecnica e di Caseificio di Reggio
Emilia e la Stazione di Caseificio di Lodi.

Come si vede, dunque, anche per la pratica dei fermenti selezionati, siamo sulla buona via anche in Italia. In questi ultimi tampi, poi, l'Amministrazione dell'agricoltura ha creduto opportuno di far raccogliere istruzioni brevi, ma molto chiare e pratiche, sulla natura, sull'uso, sull'efficacia di questi fermenti, e ne ha curato la distribuzione fra gli industriali e le latterie sociali. Dobbiamo anzi con piacere riconoscere che, in seguito a questa propaganda esercitata dal Ministero d'agricoltura, importanti industriali applicano appunto questo sistema.

Così ne abbiamo ad Ospedaletto Lodigiano, a Codogno, a Fiorano, a Locate Triulzi, a Lendinara ed in altre località. Aggiungo che, a questo punto il Ministero crede sia giunto il momento di bandire un concorso a premi (e lo bandirà in occasione dell'Esposizione di Torino) pei burri fatti con crema acidificata, con fermenti selezionati. Più tardi poi bandirà un'altra gara speciale per tutti i produttori, che hanno adottato questo sistema.

Da quanto ho detto mi pare possa risultare che il Ministero non ha mancato e non mancherà di fare tutto quanto gli compete per aiutare, con istruzioni ed incoraggiamenti, i produttori di burro.

Ora spetta agli industriali, per la parte loro, di occuparsi degli altri due punti di cui ho parlato; spetta a loro di riunirsi, e far sì che loro non isfugga il mercato estero.

Nelle lotte commerciali l'organizzazione costituisce tre quarti del successo. Essi devono inspirarsi a quanto fanno i produttori di burro tedeschi; i quali, per aprirsi la via nei mercati inglesi, hanno mandato, a loro spese, persone incaricate di studiare quel mercato e riferire quali ne siano le condizioni. E in questo momento essi stanno appunto discutendo intorno ai mezzi migliori per esportare la maggior quantità di burro nel Regno Unito.

Ai nostri industriali spetta infine il mantenere la genuinità della merce, condizione necessaria per mantenere la clientela; ad essi spetta ricordare a tutti che l'onestà commerciale non è solo un dovere, ma è anche la più bene intesa delle abilità commerciali; perchè con la fiducia, col credito e con la buona fama attira gli affari, acquista e conserva i mercati. (Bene!)

Presidente. Onorevole Schiratti...

Schiratti. L'onorevole sotto-segretario ha dimostrato di aver studiato bene la questione, che, sotto parvenze modeste, è della più alta importanza economica pel nostro Paese.

Poche, infatti, toccano in ogni sua funzione il ministro, responsabile davanti alla Camera, al pari di questa, che è propria del Ministero d'agricoltura, industria e commercio; poichè questa materia abbraccia l'agricoltura, l'industria e il commercio. (Benissimo!)

Ora, l'egregio sotto-segretario di Stato avendo accennato nella sua risposta a tutte tre le responsabilità, che ha il Governo in questa materia, ha preso in considerazione anche la nostra esportazione, perchè appunto l'interrogazione riguardava questo argomento. Infatti esso involge due questioni: l'una relativa all'esportazione del burro; l'altra ai provvedimenti, che il Governo intende prendere perchè questa esportazione, che lo stesso onorevole sotto-segretario ha dichiarato essere in diminuzione, non abbia ad arrestarsi, ma venga aumentata.

Pensiamo che abbiamo tre paesi principalmente aperti alla nostra esportazione, e che dobbiamo conservare: la Francia, l'Inghilterra e la Svizzera. Quanto alla Svizzera, si tratta di cosa di non grande importanza; la Francia consuma con molto piacere i nostri burri, perchè costano meno dei francesi; l'Inghilterra ha il vantaggio, mercè i piroscafi refrigeranti, di avere dall'Australia e da altre colonie il burro allo stesso prezzo, al quale può darlo l'Italia.

Ciò nonostante, sulla piazza di Londra noi abbiamo un largo mercato aperto; e gravi danni ne verrebbero al nostro Paese, se l'esportazione colà continuasse a scemare come avviene da due anni.

Per quanto adunque riguarda l'esportazione, onorevole sotto-segretario di Stato, siamo perfettamente di accordo; anch'io conosco i dati statistici che Ella ha esposto, e mi associo a Lei nel deplorare il presente stato di cose. Ma pensiamo ai provvedimenti da adottarsi dal Governo, perchè qui è l'ubi consistam dell'interrogazione.

Non è questa la prima volta che in questa Camera siasi discusso di una materia così importante come quella che riguarda i latticini; e l'onorevole sotto-segretario di Stato, che appartiene ad una ragione, che è eminentemente produttrice e che deve la sua ricchezza a questa industria, comprenderà come dal non progredire e dal diminuire del commercio del burro, possa venirne la rovina economica ed agricola di alcuna delle più fertili regioni del nostro paese.

Ora, quale è la vera ragione del presente stato di cose?

Diciamolo schiettamente: è che non si esercita il commercio con onestà. Vi sono molti in Italia che, per l'avidità di grossi e subitanei guadagni, abusano della buona fede altrui, e credono che, per aver mandato una volta merce buona, questa debba

legislatura xx — 1ª sessione — discussioni — tornata del 12 marzo 1898

essere sempre ricevuta sul mercato, anche se sofisticata o adulterata. Ora costoro, mentre, diciamo la parola, imbrogliano gli altri, non si avvedono che fanno il danno di loro stessi. Ma pazienza si trattasse soltanto del danno loro; il peggio si è che ne vanno di mezzo l'onore, l'interesse e l'agricoltura del paese.

Ora, onorevole sotto-segretario di Stato, io mi permetto ricordare una cosa, che Ella ha dimenticato; e cioè che noi abbiamo la legge 19 luglio 1894, proposta per iniziativa parlamentare, che stabilisce le norme dirette ad impedire le frodi nel commercio del burro e a disciplinare la vendita di quello artificiale; e abbiamo anche un regolamento, approvato con Regio Decreto 10 settembre 1895, per l'esecuzione di questa legge.

Mi si permetta di ricordare uno degli articoli di questo regolamento; e si vedrà subito la ragione per la quale, se il Governo non applica queste speciali disposizioni, diverrà sempre...

Presidente. Onorevole Schiratti, la prego di limitarsi!

Schiratti. ... sempre più difficile prevenire le frodi con danno del commercio ed anche della salute pubblica.

L'articolo 15 dice: « Dal giorno in cui andrà in vigore questo regolamento s'intendono abrogati gli articoli 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 del regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti d'uso domestico, approvato col Regio Decreto 3 agosto 1890, n. 7043. »

Ne consegue che la legge vigente non vien fatta rispettare da nessuno; il regolamento anche meno, e quello che vigeva an tecedentemente in materia è abrogato. Ora io domando se, in questo stato di cose, che costituisce una vera anarchia, sia possibile che il nostro commercio possa avere autorità all'estero, e non debba la nostra agricoltura risentirne un danno, che fino ad oggi è rappresentato da una cifra limitata, ma che, andando di questo passo, si assicuri l'onorevole sottosegretario di Stato, sarà cagione di grandi lamenti da molte parte del nostro Paese.

Io quindi prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sotto segretario di Stato; ma ripeto che abbiamo una legge ed un regolamento e che bisogna applicarli. Che se il ministro non crede che la legge, che abbiamo,

sia sufficiente per tutelare l'interesse dell'agricoltura e del commercio, ne presenti una nuova, e noi saremo qui pronti a studiarla ed approvarla.

Presidente. Onorevole Schiratti, Ella ha una altra interrogazione al ministro delle finanze...

Schiratti. Siamo d'accordo con l'onorevole ministro di differirla a lunedì.

Presidente. Sta bene, allora sarà differita a lunedi.

L'onorevole Calvi ha una interrogazione al ministro guardasigilli « per conoscere se, di fronte ai risultati dati sin qui dall'esecuzione della legge sulle Cancellerie, che comprovano come la medesima, contrariamente alle previsioni, anzichè di vantaggio sia riuscita di danno ai funzionari più umili delle Cancellerie, all'erario e ai litiganti, non creda opportuno presentare un disegno di legge, che, modificando l'attuale, migliori la condizione finanziaria dei funzionari, specie di grado inferiore, delle Cancellerie, e, pur non pregiudicando gli interessi dell'Erario, diminuisca le spese, che colla legge vigente gravano i litiganti al punto da rendere pressochè impossibile alle piccole fortune adire i tribunali a tutela dei loro diritti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato perlagrazia e la giustizia.

Fani, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Alla non breve interrogazione del collega Calvi, risponderò con la massima brevità, nella speranza che egli si abbia a dichiararsi contento della risposta mia.

La stessa interrogazione, nella sostanza, vedo nell'elenco delle interrogazioni rivolta al ministro di grazia e giustizia dal deputato De Gaglia. Rispondendo ad una intendo quindi rispondere anche all'altra.

L'onorevole Calvi domanda se sia nostro intendimento modificare, migliorare, riformare la legge così detta sulle cancellerie, di fronte all'esperimento non felice, che la legge stessa avrebbe fatto dal 1895, in cui fu fatta, fino ad oggi.

Risponderò questo solo: il collega Calvi sa che, per migliorare le condizioni dei cancellieri, furono dal Parlamento discusse e deliberate le leggi del 1882 e del 1892. Nessuna di queste due leggi riuscì ad appagare i voti di questi funzionari giudiziari; donde un'agitazione, che fece capo alla legge del 1895.

Il collega Calvi sa che, per la legge del 1895 venivano ripristinati i diritti di scritturazione e di autenticazione, e che il prolegislatura xx — 1ª sessione — discussioni — tornata del 12 marzo 1898

vento della ripristinazione di questi diritti veniva destinato a beneficio dei funzionari di cancelleria, detratte però le spese di ufficio occorrenti pei tribunali e per le preture.

Ne venne che là, ove queste spese assorbivano quasi interamente questi diritti, poco o nulla risentissero di beneficio i funzionari, pei quali la legge era stata deliberata. Cosicchè si può dire che il lamento continua ancora, quantunque un piccolo beneficio, specialmente in alcune località, i funzionari di cancelleria abbiano risentito.

Quello, che ha veramente risentito beneficio da questa legge, che ha carattere eminentemente fiscale, è stato l'erario; vuoi perchè con essa fu liberato dalle spese di ufficio di cui sopra ho fatto cenno, vuoi pel maggiore introito delle multe e delle spese di giustizia, vuoi infine pel maggior consumo di carta bollata, prodotto dalla spedizione obbligatoria delle copie.

L'ammontare approssimativo del maggior guadagno, che fa lo Stato per l'applicazione di questa legge, è di circa 4 milioni all'anno. È facile comprendere come l'onere proveniente dalla legge venga a cadere interamente sui litiganti, e quindi sui contribuenti, i quali davvero non hanno in correspettivo risentito vantaggio alcuno. Infatti tutti conosciamo quanti intralci, quante difficoltà alla sollecita spedizione delle copie, in specie delle sentenze civili, abbia con sè portato la legge del 1895. E in questa parte convengo perfettamente coll'onorevole interrogante. Egli ora domanda: che cosa intendiamo di fare. Rispondo: nelle condizioni, in cui si trova oggi la finanza, dire che si possa subito rinunziare ad un provento così rilevante, il collega Calvi capirà che non è possibile, nè egli vorrà consigliarlo; ma lo assicuro che stiamo studiando il modo di rendere più sopportabile questa condizione di cose, o ritornando alla legge del 1882, che venne, a mio avviso, con poca considerazione abolita, oppure escogitando qualche cosa di nuovo. Lo studio non può essere se non collegato a quella riforma dell'ordina. mento giudiziario, che annunziai giorni sono rispondendo al collega Vischi; cosicchè spero che l'onorevole Calvi si appagherà di queste mie dichiarazioni, con le quali intendo di avere risposto anche alla interrogazione rivoltami dall'onorevole De Gaglia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Calvi.

Calvi. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato della risposta, che ha dato alla mia interrogazione. Questa risposta ha confermato quello, che io ho sostenuto precisamente nel 1895: e cioè che la legge proposta dal ministro Calenda aveva carattere eminentemente, se non esclusivamente, fiscale (mentre allora l'opposto si sosteneva dal banco dei ministri); che i funzionari di cancelleria non avrebbero ottenuto alcun vantaggio dalla legge stessa; che il personale di cancelleria, ad eccezione di quello delle Corti di appello e di Cassazione, avrebbe, anzichè vantaggio, risentito danno; che, infine, la legge stessa non avrebbe che recato incaglio alla amministrazione della giustizia, importando, oltre che perdita di tempo per le copie delle sentenze, un onere gravissimo ai litiganti, i quali avrebbero finito con pagare e il diritto di copia alla cancelleria e il diritto di copia ai loro procuratori.

Le dichiarazioni fatte dal sotto-segretario di Stato hanno, ripeto, confermato quello, che io allora prevedeva. È quindi necessario portare rimedio al male modificando completamente la legge stessa. Sono perciò lieto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Fani, le quali suonano nel senso che, riconosciuto l'errore, si studia di porvi rimedio sia col ritornare alla legge del 1882, con quelle modificazioni, che l'esperienza ha suggerito, sia con qualche altro disegno, che, mentre valga a migliorare la condizione finanziaria del personale delle cancellerie, specie di quello, che sta negli ultimi gradini della scala, renda meno dispendiose le liti. Precisamente nella speranza che le promesse dell'onorevole Fani divengano fra breve realtà mi dichiaro quindi sodisfatto dell'avuta risposta.

Presidente. Viene ora l'interrogazione degli onorevoli Nofri e Bertesi al ministro dei lavori pubblici « per sapere se intenda invitare le Compagnie ferroviarie a riscaldare anche le carrozze di terza classe evitando cesì un vero tormento ai passeggieri poveri. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

Vendramini, sotto-segretario di Stato pei lavori pubblici. Farò osservare all'onorevole Nofri che il riscaldamento manca anche in molte carrozze di seconda classe: cosicchè mi pare un po' prematura la questione da lui sollevata. Posso tuttavia dichiarare che vennero

date disposizioni perchè tutte le vetture nuove di terza classe siano costruite in modo che vi si possano applicare i congegni necessari pel riscaldamento a vapore.

Però il numero di tali carrozze è limitato, ed esse non potranno servire che pei treni diretti, che portano vetture di terza classe, oppure pei treni, che trasportano soltanto viaggiatori.

Naturalmente poi l'uso di quelle carrozze sarà fatto di preferenza nei paesi ove il rigore del clima più lo richieda: l'applicazione ne sarà quindi limitata.

Concludendo, poichè il maggior dispendio del riscaldamento delle vetture di terza classe ricadrebbe a carico dello Stato, perciò dobbiamo andare con una certa prudenza nel sollecitare e nell'approvare disposizioni, che aggraverebbero notevolmente il bilancio. Ripeto che pel momento il riscaldamento non potrà esser fatto che per le vetture di terza classe annesse ai treni diretti o a quelli, che portano solamente viaggiatori. Di più, allo stato presente delle cose, non potrei dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nofri.

Nofri. Da quanto mi ha risposto l'onorevole sotto-segretario di Stato, mi accorgo che abbiamo fatto molto bene a presentare in così grande anticipazione la nostra interrogazione, che dovrebbe servire a provvedere agli inconvenienti, che si verificheranno sulle ferrovie fra un anno, e cioè quando ricomincerà l'inverno. Mi accorgo che abbiamo fatto bene, perchè le risposte dell'onorevole sotto-segretario di Stato, per quanto siano dirette a tranquillarci, pure fanno ben comprendere che difficilmente, e solo in parte, potrà ottenersi che sia sodisfatto il desiderio da noi espresso in merito al riscaldamento delle terze classi dei treni omnibus.

L'onorevole sotto-segretario di Stato dice che sono state fatte pratiche affinchè le nuove vetture di terza classe vengano provvedute dei congegni necessari pel funzionamento del riscaldamento a vapore.

Questo vuol dire che per tutti i treni diretti si potrà avere il riscaldamento; ma pei treni omnibus (non parlo naturalmente dei misti) chi sa quando la si potrà ottenere.

Ora, poichè il Governo ha manifestato la buona intenzione di eliminare questo inconveniente, potrebbe senz'altro (e la spesa non sarebbe certo eccessiva) cominciare fin d'ora

a far applicare il sistema di riscaldamento a vapore non solo alle nuove carrozze di terza classe, ma anche alle vecchie.

L'onorevole ministro sa che le Compagnie ferroviarie hanno un materiale mobile enormemente avariato, che continua ancora a funzionare soltanto perchè l'ispettorato generale (permettete che lo dica) non sorveglia come deve, e perchè i viaggiatori non reclamano abbastanza; e che, ciò nonostante non lo riparano, e voi Governo non lo sostituite.

Quindi, se questo materiale non si rinnova come dovrebbe, il scaldamento nelle terze classi dovrà ancora essere atteso un bel pezzo.

Non posso quindi dichiararmi completamente sodisfatto della risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato, perchè non trovo che ci siano grandi difficoltà, nemmeno finanziarie, per applicare fin d'ora questo riscaldamento alle terze classi.

Comprendo anch'io che non potrà applicarsi ai misti, ai quali però si può provvedere cogli scaldapiedi. Ma almeno lo si applichi ai treni omnibus, perchè i poveri viaggiatori di terza classe non siano condannati, nel rigore della stagione invernale, a rimanere assiderati.

Il Governo ha un anno davanti a sè; se vuole, può in questo tempo provvedera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici.

Vendramini, sotto-segretario di Stato pei lavori pubblici. Nei limiti, nei quali l'onorevole interrogante ha posto la questione, mi impegno di esaminare quale sarebbe la spesa, che potrebbe derivare da questo impianto.

Quando questa sia tollerabile, faremo il possibile per accondiscendere al desiderio manifestato dall'onorevole Nofri.

Presidente. Essendo trascorsi i quaranta minuti assegnati alle interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno.

Seguito e fine della discussione del disegno di legge: Infortuni sul lavoro.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Infortuni sul lavoro.

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 22.

Ne do lettura.

Art. 22.

Non ostante l'assicurazione effettuata colle norme da questa legge stabilite, rimane la responsabilità civile a carico di coloro che siano assoggettati a condanna penale pel fatto dal quale l'infortunio è derivato.

Rimane anche la responsabilità civile al proprietario o capo od esercente dell'impresa, industria o costruzione quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro, che egli ha preposto alla direzione o sorveglianza del lavoro se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.

Le precedenti disposizioni di questo articolo si applicano soltanto quando il fatto dal quale l'infortunio è derivato costituisce reato d'azione pubblica.

Qualora venisse dichiarato non esser luogo a procedimento perchè l'azione penale sia estinta per amnistia o per morte, dietro domanda giudiziale degl'interessati, proposta entro un anno da tale dichiarazione, il giudice civile deciderà se, per fatti che avrebbero costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei tre primi comma di questo articolo.

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che non ascende a somma maggiore della indennità che il danneggiato o i suoi eredi ricevono per effetto di questa legge.

Quando si faccia luogo a risarcimento, il danneggiato od i suoi eredi avranno diritto al pagamento della sola parte che eccede le indennità liquidate a norma di questa legge.

Su questo articolo è iscritto l'onorevole Chimirri. Onorevole Chimirri ha facoltà di parlare.

Chimirri. Cedo la mia volta all'onorevole Colombo.

Presidente. Onorevole Colombo ha facoltà di parlare.

Colombo. Dopo le parole, che ho pronunziato nella discussione generale, credo che sarebbe inutile di definire lo scopo e il significato dell'emendamento, che ho avuto l'onore di proporre all'articolo 22 del disegno di legge. Ma poiche, sebbene io mi sia spiegato, parmi, in un modo abbastanza chiaro, e non ostante ciò che hanno detto prima e

dopo di me l'onorevole Chimirri ed altri, che hanno preso parte alla discussione generale, pure da alcuni siamo stati accusati di voler essere oppositori a qualunque costo di una legge qualsiasi sugli infortuni, credo necessario di spiegarmi maggiormente, anche a costo di ripetere cose già dette.

Veri avversari di una legge sugli infortunî, lo ha detto bene ieri l'onorevole Chimirri, sono coloro, che vogliono convertire una legge di equità e di pacificazione in uno strumento di ingiustizia e di guerra; non noi, che vogliamo la giustizia per tutti.

Noi avevamo, l'ho già detto nella discussione generale, due eccellenti modelli da seguire: avevamo la legge inglese, ispirata ad un senso larghissimo di libertà e di equità, una vera legge liberale, quantunque, forse, poco adatta al nostro temperamento e ai mezzi, di cui dispongono le nostre industrie; avevamo la legge tedesca chiara, semplice, equa, feconda di risultati; una legge, che ha permesso di distribuire nel 1896 più di 70 milioni di indennizzi sopra 18 milioni di assicurati, e che è stata accolta con pari sodisfazione dagli industriali e dagli operai.

Noi stessi, nel 1896, stavamo per approvare un disegno di legge sugli infortunî, che era informato presso a poco ai principî della legge tedesca; stavamo per approvarlo, e, se l'avessimo approvato come era proposto, a quest'ora sarebbe da due anni legge dello Stato.

Invece da parte di qualcuno dei nostri colleghi fu proposto un emendamento, il quale tendeva a ristabilire la responsabilità civile in altri casi, oltre quelli del dolo.

L'onorevole presidente del Consiglio allora credette di dover accettare questo principio; e così il disegno di legge, come voi sapete, passato al Senato, fu dovuto ritirare dal ministro di agricoltura, industria e commercio del tempo; il che non impedì poi che il Senato stesso approvasse una legge (ed è quella che abbiamo innanzi a noi), che riproduce, in una forma ancora grave, il principio, che si era tentato di far prevalere alla Camera qualche mese prima.

Io, pur deplorando questa tendenza nostra, di voler essere sempre più liberali di tutti gli altri, tendenza, di cui abbiamo dato tante prove, dalle leggi elettorali amministrative e politiche all'abolizione della pena di morte, ho accettato, e l'ho dichiarato nella discussione generale, anche il principio, per me

molto discutibile, di accollare agli industriali anche la responsabilità civile in certi casi determinati dalla legge, non ostante l'assicurazione obbligatoria. L'ho accettato appunto in omaggio al concetto di non ritardar troppo l'approvazione di questa legge destinata a beneficio dei lavoratori.

La prova che l'ho accettato si trova nell'emendamento, che ho proposto all'articolo 22, il quale appunto ammette che, non ostante l'assicurazione obbligatoria, si possa far risorgere la responsabilità civile non solo nel caso di dolo, ma anche nel caso di inosservanza da parte dell'industriale o dei suoi dipendenti delle misure preventive prescritte dalle leggi e dai regolamenti.

Però, accettando questo principio, la mia adesione non può andare più in là di quel limite, oltre il quale il principio stesso, di per sè poco equo, può dar luogo a manifeste ingiustizie e a disparità di trattamento, che sono tutte a danno degli industriali e a vantaggio non tanto dei lavoratori, quanto dei loro avvocati e delle Società d'assicurazione.

Io e altri oratori vi abbiamo dimostrato che il sistema, sul quale si basa l'articolo 22, pel quale risorge la responsabilità civile ogni qual volta vi sia condanna penale per reato di azione pubblica, conduce a rendere responsabile l'industriale, cui già si è addossato l'onere dell'assicurazione obbligatoria, non solo nei casi di colpa grave, o inescusabile, come modernamente si chiama, ma anche nei casi di colpa lieve o lievissima; e non solo nel caso di colpa grave o lieve dell'industriale, non solo nel caso di colpa grave o lieve delle persone da lui preposte alla direzione degli stabilimenti, ma persino per la colpa, per la semplice trascuranza di un agente subalterno, di un sorvegliante, di uno qualunque, che abbia mansioni di vigilanza sopra qualcheduno o sopra qualche cosa.

L'azione pubblica, infatti, e la condanna penale possono aver luogo non solo per ragioni dipendenti dall'entità del reato, ma anche e soprattutto per motivi dipendenti dalla gravità delle conseguenze degli infortunî. Quindi il punto principale, sul quale mi pare che si dovrebbe fissar bene l'attenzione nostra è questo. Si possono dare piccoli infortunî o infortunî con nessuna conseguenza, sebbene provocati da colpa gravis-

sima; in tal caso, se non ci sono gravi conseguenze materiali, lesioni, morti, feriti, è probabile che la legge non colpisca l'intraprenditore o l'industriale responsabile. Ma, invece, si possono dare infortunî gravissimi, con conseguenze disastrose, per colpe estremamente leggere; ed allora appunto ha luogo l'azione pubblica, e risorge immediatamente la responsabilità insieme con la condanna penale. Oserei quasi dire che potranno avvenire infortunî gravissimi con disastrose conseguenze, anche senza colpa di nessuno e per un vero caso fortuito, i quali daranno, occorrendo, luogo a condanne penali; poichè, se c'è qualcuno, che abbia interesse a che una condanna sia pronunciata, siate certi che si riuscirà a trovare un individuo qualsiasi, che si possa rendere responsabile dell'infortunio.

Un costruttore fabbrica una casa, e, per avidità di guadagno, la fabbrica male, con materiali cattivi, con scarse proporzioni, con riempimenti nell'interno dei muri. Orbene, supponiamo che la casa crolli e che non vi siano vittime; è probabile, anzi certo, che il costruttore non avrà da fare colla giustizia.

Invece facciamo un'altra ipotesi: un costruttore onesto fabbrica secondo le migliori regole dell'arte; ma, per trascuranza di qualche assistente, si leva, per esempio, un puntello, quando non abbia fatto ancora buona presa la malta adoperata per un arco di grande importanza; l'edificio crolla e seppellisce sotto di sè molte persone; ecco che risorge la responsabilità dell'intraprenditore; ci sarà azione pubblica, condanna grave, e, per conseguenza, aumento di indennità, e rifusione della quota pagata dalla società assicuratrice.

Sono casi che possono avvenire; ma può avvenire anche, secondo il testo dell'articolo 22, che la responsabilità si faccia pure risorgere in casi dubbi.

Poniamo, per esempio, che una caldaia scoppi perchè un fuochista ha lasciato cadere il livello dell'acqua. Se v'hanno morti o feriti, si avrà anche qui l'azione pubblica, e si discuterà se il fuochista possa essere considerato come un operaio, o piuttosto come un sorvegliante della caldaia: tesi questa, che si potrebbe perfettamente sostenere. E se non si potrà dimostrare che è un sorvegliante, si arriverà facilmente a trovare qualche capo fuochista o qualcuno, che avrebbe dovuto avere l'incarico di sorvegliare i fuochisti; ed

ecco che risorgerà la responsabilità civile con tutte le sue conseguenze.

È giusto, è onesto questo? E non si dica che vado a cercare dei casi eccezionali. Questo, per esempio, dello scoppio della caldaia, a me, nella mia piccola pratica, è capitato due volte: due volte mi è avvenuto lo scoppio di caldaie, che avevo sotto la mia direzione. Fortunatamente non vi furono conseguenze; ma se vi fossero state, e la legge, che ora discutiamo, fosse stata in vigore col suo articolo 22, io sarei stato certamente una vittima di questa legge.

Sono troppo ingiuste, troppo inique le conseguenze di questo articolo 22 perchè lo si possa approvare con sicura coscienza, così come è scritto.

Chi lo propose avrà probabilmente obbedito a un concetto teorico, ma non ha avuto una chiara visione della pratica.

Purtroppo è abitudine nostra quella di far spesso leggi fondate su un presupposto teorico, che poi non regge nell'applicazione. Quali ne sono le conseguenze? che o la legge è maledetta da coloro, che ne sono vittime, o non è osservata per l'impossibilità di applicarla; due conseguenze, una peggiore dell'altra.

Per queste ragioni ho proposto l'emendamento, che avete sott'occhio, dal quale avrete osservato che ho tolto la parola sorveglianza. Il primo capoverso suona così:

« Il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione e coloro, che egli prepone alla direzione del lavoro, sono responsabili civilmente, ecc. »

Ho lasciato fuori la parola sorveglianza perchè, se un industriale ha un'azione diretta, che compete solamente a lui, nella scelta del proprio direttore o dei proprii direttori, non può evidentemente aver sempre parte nella scelta del personale inferiore di sorveglianza. Può darsi benissimo che la colpa contemplata dall'articolo 22 sia di persona, che non solamente egli non ha contribuito a scegliere, ma che egli non conosce neppure, e sulla quale non può esercitare alcuna azione diretta. E poi sarà sempre difficile definire la parola sorveglianza, e dire dove questa cominci e dove finisca.

Risulta inoltre dal mio emendamento che io ammetto bensì che la responsabilità risorga, non ostante l'assicurazione obbligatoria; ma intendo limitarla a due soli casi: e cioè al dolo, come è ammesso da tutti, ed alla inosservanza da parte dell'industriale, o dei suoi direttori, delle misure preventive prescritte dalla legge e dai regolamenti.

Veramente anche questa formula nasconde un pericolo; non me lo dissimulo; perchè, quando si verrà in sede penale, non è improbabile che, per virtù di quegli stessi interessi, dei quali ho parlato nella discussione generale, siano gli operai incitati a promuovere azione pubblica, a costituirsi parte civile per aver un maggiore indennizzo; e allora può darsi che si cerchi di stiracchiare la lettera della legge e dei regolamenti in maniera da far accertare la inosservanza, anche quando non sia chiaramente dimostrata.

Certo il pericolo esiste; ma io ho proposto quella formula per spirito di conciliazione, per rimanere fedele al principio, che mi pare la Camera abbia accolto, di estendere la responsabilità oltre il caso di dolo. A questo principio ho voluto fare omaggio, per quanto mi sembri eccessivo; ma ho voluto mostrare che la inflessibilità, la intransigenza, il partito preso non sono dalla parte nostra.

Onorevoli colleghi, pensateci bene prima di votare l'articolo 22 come è stato/proposto! Non lasciatevi sviare da coloro che vi dicono: la legge sarà forse cattiva; anzi è cattiva, come ammise ieri lo stesso onorevole Ferrero di Cambiano, a proposito dell'articolo 9; sarà pessima, potrà condurci a una serie di guai; ma dobbiamo votarla com'è, per non rimandarla al Senato. Questa, permettetemi di dirlo, non è una ragione. Comincio con dire, che non credo possibile che quell'alto Consesso, quando dovesse esaminare una forma più mite dell'articolo 22, una forma, che rispondesse allo stesso obbiettivo che ha avuto votando quell'articolo, si rifiuterebbe di sanzionarla.

Ma sarebbe cosa molto grave, che farebbe veramente dubitare dell'efficacia delle nostre istituzioni, se consentissimo, per una questione di questa natura, per una semplice questione di tempo, ad approvare un'ingiustizia come quella sanzionata dall'articolo 22.

Raramente, forse mai, il Parlamento ha votato una legge, che contenga un'ingiustizia così manifesta e stabilisca una diversità così grande di trattamento fra due classi sociali. E ci vogliamo chiamare liberali! Ma il

liberalismo non è forse esso l'espressione più chiara e più generale della giustizia? Noi diciamo di voler impedire il trionfo del socialismo; ma non siam forse noi, che gli spalanchiamo le porte?

Dunque vi esorto, onorevoli colleghi, a ben ponderare prima di approvare un articolo di questa natura. So benissimo che le mie sono parole gettate al vento; ma ho voluto nondimeno compiere il mio dovere di rappresentante del paese, di deputato moderato liberale, che non ha altro obbiettivo fuorchè la giustizia. (Approvazioni).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piola.

Piola. Se io, che da così breve tempo sono entrato in quest'Aula, ho chiesto di intervenire nella discussione di una legge tanto importante e già da tempo studiata e discussa da uomini eminenti nei due rami del Parlamento, ne chiedo giustificazione presso gli onorevoli colleghi non in forza della mia autorità, che è poca, ma in forza dell'importanza industriale del collegio, che mi onoro di rappresentare. È mio dovere che la voce di un centro di attività industriale, primo nella via tracciata all'industria italiana, risuoni qui per mezzo del suo rappresentante.

Respingo anzitutto il sospetto che io parli nell'interesse di una classe, quella dei proprietari, in contrapposto cogl'interessi di un'altra classe, quella degli operai. Chi spingesse lo sguardo nella vallata dell'Olona vedrebbe che i fumaioli vi formano una selva; eppure là non esiste lotta di classe, e non nascerà, se ivi non la si predica e non la si crea. (Benissimo!) Ora nell'articolo 22 della legge io vedo un germe di una lotta non generosa, ma sterile e velenosa, fra lavoro e capitale.

Non ripeterò, nè voglio parafrasare gli argomenti svolti con maggiore autorità della mia dagli oratori, che mi hanno preceduto, e principalmente dagli onorevoli Chimirri e Colombo; nè oso presumere di portar nuova luce in questa discussione; ma mi limiterò a compendiare le ragioni, per le quali darò il mio voto contrario al presente articolo di legge.

Io penso che la responsabilità civile contempli il danno arrecato all'individuo, e la responsabilità penale l'offesa arrecata alla società. La presente legge circa la responsabilità civile si sostituisce ad alcune disposizioni del Codice civile e rappresenta già una transazione, ammessa la quale, a mio parere, il danno arrecato all'individuo è già in precedenza scontato e transatto.

Circa la responsabilità penale la presente legge non innova nulla; ma pare che il legislatore intravveda quasi una forma nuova di reato, o meglio una forma o un elemento nuovo di responsabilità sociale, per le odierne condizioni del lavoro industriale. E, davanti a questa visione, il legislatore che cosa fa? Inasprisce la responsabilità civile in alcuni casi di manifestazione della responsabilità penale; e cioè, quando un imprenditore s'è reso colpevole di un'offesa fatta alla società, cadente sotto l'azione pubblica, aumenta... che cosa? la indennità dovuta pel danno arrecato... a chi? all'individuo.

La sola scusa della adozione di un simile ingiusto mezzo l'ho sentita trovare nell'intento di raggiungere un giusto scopo, e cioè lo scopo di evitare che si scontasse già in precedenza, oltrechè il danno arrecato all'individuo, anche la colpevole negligenza di quegli industriali, che non sentono il dovere di prendersi cura della incolumità dell'operaio. Tolto questo spauracchio del risorgere della responsabilità civile, i sostenitori del presente articolo di legge vedono il tornaconto invadere il cuore degli intraprenditori e scacciarne ogni sentimento di dovere.

Io non partecipo assolutamente a questa diffidenza, pure essendo tentato d'ammettere che, teoricamente, la legge verrebbe a presentare una lacuna. E qui verrei a trovarmi, in certo modo e sotto un certo punto di vista, d'accordo coi diversi oratori, che parlarono dai banchi opposti a questo, da cui io parlo; i quali giudicarono la presente legge, anche così come sta, troppo indulgente a favore degli industriali. Perchè non è la severità della legge, che io temo, è la confusione, la ingiustizia nelle disposizioni di legge. Non si confonda la responsabilità per danni recati all'individuo con la responsabilità per offese recate alla società. Se una legge intorno agli infortunî sul lavoro può, come questa, e a ragione, sostituirsi ad alcune disposizioni del Codice civile per quanto riguarda una nuova responsabilità civile, sarei anche indotto ad ammettere che potesse, con le debite cautele, sostituirsi anche

al Codice penale, per quanto riguarda una nuova responsabilità penale.

In questo campo troverei logico che, almeno, si cercassero misure atte ad incitare gl'industriali colpevolmente inconsapevoli dei loro gravi doveri, cosicchè non riposassero negligenti sul guanciale dell'assicurazione obbligatoria. Col riconoscimento di una nuova grande responsabilità sociale capirei si volesse tenerli svegli, ma non con l'aizzare contro di essi e operai e società di assicurazioni e avvocati disoccupati, come si fa con gli articoli 22 e 23.

Non sarei a priori alieno dall'ammettere che una completa legislazione degli infortuni sul lavoro non si limitasse a compilare tariffe per indennità dovute in seguito a disastri, o a compilare regolamenti, o a prescrivere mezzi preventivi meccanici; ma entrasse anche a studiare la responsabilità nuova, che incontra verso la Società un imprenditore, il quale, pel solo suo interesse, esponga a pericolo la vita di centinaia e migliaia di cittadini adunati intorno a sè e sotto la sua guida.

So benissimo che ripugna alla scienza di considerare come reato il mancato omicidio colposo. Ma se vedessi iniziata in questo senso, certo eccezionalmente e prudentemente, una evoluzione contraria ai principì oggi ammessi, in occasione di una legge per gli infortunì sul lavoro, seguirei con grande amore il movimento. E non mi spaventerei punto se, dopo avere toccato l'arca santa del Codice civile, si dovesse, per ottenere maggior giustizia, toccare anche l'arca santa del Codice penale. Perchè non credo che la legge debba rimanere mummificata nei codici.

La legge, se si vuole che sia organismo vitale, deve svolgersi e progredire a seconda che mutano le condizioni dell'esistenza, a seconda della evoluzione della vita sociale. Così accade in Inghilterra, il paese più conservatore d'Europa, il paese, che invochiamo sempre per guida: guida che non seguiamo mai.

Per confortare la mia tesi con casi pratici, ne prenderò, anzitutto, uno suggeritomi dall'onorevole Colombo: il caso, cioè, di un costruttore che, per eccessiva colpevole smania di lucro, si ponga ad edificare una casa impiegando cementi avariati e materiali di scarto, economizzando ciò che è suggerito dall'arte nelle dimensioni delle membrarure principali dell'edificio, e via via.

Questo imprenditore, pur sapendo di creare un pericolo permanente durante il periodo dei lavori, fa assegnamento sulla fretta e sul bel tempo per giungere al termine dell'opera, e dare così alla sua costruzione quella certa stabilità in più, che acquista ogni opera edilizia giunta a compimento.

Ma ecco che una notte l'edificio crolla. Fortunatamente non si trova sul posto alcun operaio. È una mera fortuna. Ma l'imprenditore, che, nel nostro caso, ammetto conscio del pericolo da lui stesso creato e mantenuto vivo, non dovrà avere alcuna responsabilità nè civile, nè penale? Al massimo dovrà egli essere condannato a sole cento lire di ammenda?

Per la presente legge, un imprenditore che, per inescusabile colpa sua, abbia prodotto o fatto produrre a diversi operai ferite, guaribili fortunatamente in meno di dieci giorni, non avrà alcun fastidio; perchè l'azione privata non sarà promossa dall'operaio, mancando l'obbiettivo di un maggiore indennizzo, nè sarà mossa dalle società di assicurazione, mancando la possibilità di un ricupero dell' indennità pagata.

Un imprenditore, invece, che, per colpa sua lievissima o per colpa lievissima dell'ultimo dei suoi assistenti, cagiona ad un operaio una ferita, sfortunatamente guaribile oltre i dieci giorni, dovrà subire tutte le conseguenze, tutti gli effetti gravosi della legge, che voi, onorevoli colleghi, conoscete.

Le pratiche conseguenze di questo stato di confusione e di ingiustizia nelle disposizioni della presente legge (conseguenze, che hanno, a mio giudizio, la loro causa nell'errore fondamentale, che ho cercato di rilevare) le hanno già dedotte con molta maestria gli oratori, che mi hanno preceduto.

Ricorderò solamente che l'onorevole Chimirri ha notato come, dove è generale l'assicurazione degli operai contro gli infortuni del lavoro, le società d'assicurazione (siano esse in ciò pur mosse dal solo loro tornacento) sono sollecite di accorrere sul luogo del disastro, di provvedere alle prime cure dei feriti, e di attenuare in tutti modi le conseguenze dell'infortunio.

Ma è pur vero che l'articolo 22 del disegno di legge è tale da porre in forse anche questo buon effetto, che noi, a giusta ragione, ci attendiamo dalla presente legge: poichè (mi si perdoni siffatto sospetto) le legislatura xx — 1 sessione — discussioni — tornata del 12 marzo 1898

società d'assicurazione possono essere indotte a trovare il loro tornaconto nel fatto che le ferite sieno guaribili in più di dieci giorni, e non in meno; e questi casi saranno frequentissimi, quando, per crearli, basti sostenere la colpa lieve, lievissima dell'ultimo fra gli assistenti dell'imprenditore.

Nuovo in quest'Aula, io porto qui il risultato di convinzioni profonde in me prodotte dal centro eminentemente industriale, nel quale trascorsi sinora la vita. Non è l'interesse di una classe, che io difendo contro gl'interessi di un'altra.

In quel centro, al quale alludo, gli industriali sono, da lungo tempo, i promotori di quegli studi e di quei congressi, che hanno avuto per risultamento di far sentire l'opportunità di una legge per gl'infortunî sul lavoro. E quegli industriali hanno volontariamente applicato, già da tempo, quei mezzi preventivi i quali saranno ora imposti dal regolamento, che dovrà farsi per applicare la legge che discutiamo.

Essi hanno, già da tempo, assicurato contro gl'infortunî i loro operai; alcuno di essi oltrepassa già, a favore della classe operaia, le disposizioni contenute nella presente legge; alcuno, per esempio, pensiona i propri operai giunti in età avanzata, e non per inabilità, ma a solo titolo di meritato riposo dopo lunghi e continuati servigi. In quel centro industriale una legge per gli infortunî è desiderata, e sarà bene accetta anche questa, nonostante tutti i difetti e tutte le lacune che presenta.

Ma noi non possiamo approvare le disposizioni di questo articolo, che è contrario allo spirito della legge stessa. Noi siamo convinti che la pacificazione sociale non si può ottenere fondandola sulla confusione e sulla ingiustizia nei rapporti fra lavoro e capitale. Perciò, e nell'interesse di tutti coloro, operai e padroni, che non chiedono altro se non pace e giustizia allo scopo di lavorare e di progredire, io darò il mio voto contrario all'articolo presente e favorevole a quell'emendamento, che valga ad attenuarne la disposizione dannosa. (Bravo! Bene!)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonacci.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. Onorevoli colleghi, ho presentato un emendamento all'articolo 22, e prima di svolgerlo desidero che la Camera ne ascolti la lettura:

« Quando l'infortunio avvenga per colpa inescusabile del capo o esercente della impresa o industria, o di coloro ch'egli prepone alla direzione o sorveglianza del lavoro, nella sentenza di condanna alla pena della detenzione sarà aggiunta la multa estensibile fino al massimo delle indennità stabilite nella presente legge, da versarsi nel fondo speciale di che all'articolo 26. »

Mantengo questo emendamento, sia perchè spintovi da vecchi e medidati convincimenti, sia perchè desidero che nella Camera ed innanzi al paese sia chiara e distinta la responsabilità di ciascuno di noi nella votazione della presente legge.

Respingo anche io le insinuazioni, più o meno velate, colle quali si cerca di far passare agli occhi di coloro, che poco leggono o nulla intendono, come oppositori tutti coloro, che cercano di emendare e migliorare un disegno di legge così importante.

Fuori di quest'Aula si spargano pure, a scopo di polemica, ingiuste diffidenze; ma qui dentro non devono esservi equivoci.

La legge contiene due parti. Una fondamentale, che ne costituisce la sostanza, risponde a questi principî: prevenzione degli infortunî, rischio professionale, assicurazione obbligatoria. Su questi tre punti, come accennai nella discussione generale, non cade dissenso; oggi come sempre li abbiamo sostenuti e propugnati cogli scritti, con la parola e col voto. Dunque non facciamo confusioni. La legge è tutta in quelle disposizioni; e non è lecito gabellare per oppositori coloro, che di quei principî sono fautori antichi e convinti.

Che cosa noi combattiamo? La legge? No; noi combattiamo quelle escrescenze sporadiche, che vennero appiccicate alla legge nella maniera, che ebbi già l'onore di esporre, e che la guastano e la deformano. Trattasi di pericolose innovazioni, poco discusse e meno ponderate, introdotte nel disegno di legge, direi quasi di contrabbando.

Su di esse e contro di esse si appunta la nostra opposizione. Le impugniamo, perchè, a nostro avviso, paralizzano i benefici effetti della legge e nuocciono agli interessi veri delle classi lavoratrici. A coloro, LEGISLATURA XX — 1^a sessione — discussioni — tornata del 12 marzo 1898

i quali ci biasimano dell'interesse, che prendiamo al miglioramento di questa legge e si stupiscono di vederci esprimere chiaramente e con calore il nostro pensiero, risponderò come rispondeva ai radicali inglesi il Chamberlain, membro di un Gabinetto conservatore: « Voi fate delle parole, ma, quando si tratta di leggi sociali, siamo noi che prendiamo l'iniziativa. »

Pantano. Chamberlain non è mai stato conservatore. Vorremmo fossero così i conservatori italiani!

Chimirri. E noi appunto siamo conservatori a quella maniera; e lo abbiamo dimostrato non con le chiacchiere, ma coi fatti.

Pantano. In questo caso no!

Chimirri. Anche in questo caso. L'onorevole Pantano, studiosissimo delle cose parlamentari, non può aver dimenticato che il primo disegno sugli infortuni del lavoro porta le firme di Marco Minghetti, di Villari, di Luzzatti e di Sonnino-Sidney; non può aver dimenticato, che il disegno dei probi-viri fu presentato e difeso da me avanti il Senato; e che è opera mia la trasformazione del Montello, primo tentativo di colonizzazione interna, i cui benefici effetti hanno superato ogni aspettativa; sono stati compilati da me i disegni di bonifica dell'Agro romano e della colonizzazione della Sardegna; e, per tornare alla legge sugli infortunî, non è vano richiamare alla vostra memoria la difesa, che ne feci nel 1892 avanti la Camera vitalizia, e che contribui non poco a farla accettare.

Questi fatti provano che i conservatori liberali non solo hanno preso larga parte alla legislazione sociale del nostro paese, ma furono essi i primi a promuoverla ed attuarla.

Il disegno sugli infortunî, votato il 1892 al Senato, fu presentato alla Camera dall'onorevole Di Rudini; venne poi ripreso e modificato in parte dall'onorevole Lacava; fu ricondotto alla primitiva dizione dal Barazzuoli, e fu difeso nel 1896 dall'onorevole Guicciardini.

Un disegno, passato per le mani di tanti ministri ascritti a frazioni di diverse gradazioni, non si presta a dividere le parti politiche. Qui non è questione di destra o di sinistra; è una questione di sentimento di giustizia, di sentimento di solidarietà umana, sentimenti, dei quali nessuno può arrogarsi il monopolio.

Messi così in chiaro i motivi e i limiti

della nostra opposizione, vengo all'articolo 22, e all'articolo sostitutivo da me proposto. L'articolo 22, come dissi, è un'escrescenza venuta fuori posteriormente al voto della Camera.

Le disposizioni contenute nell'articolo 22 non rispondono nè a un sentimento umanitario, nè a un concetto tecnico-giuridico; ma procedono da una strana confusione della azione civile di risarcimento con l'azione penale, che hanno fondamento e scopi diversi.

La soluzione nuova, che con l'articolo 22 si dà al problema della colpa, contrasta col pensiero legislativo italiano, con le opinioni prevalenti nella Camera e nel Senato dal 1885 al 1896, contrasta coi risultati della esperienza nostra, e col movimento scientifico e legislativo degli altri paesi. Ed eccone la prova.

Nel disegno dell'onorevole Berti, del 1884, v'era un articolo 6 così concepito: « Cessa la responsabilità di cui all'articolo 1, quando le persone responsabili in esso contemplate abbiano con mezzi propri assicurato il lavoratore contro tutti i casi di infortunio, compresi quelli derivanti da negligenza, da caso fortuito, o da forza maggiore. »

Il concetto di sostituire l'assigurazione alla responsabilità civile, con la copertura di tutti i rischi compresi quelli derivanti da negligenza, non incontrò difficoltà presso l'Ufficio centrale del Senato. Lo stesso concetto, accolto e meglio lumeggiato nel disegno di legge del 1891-92, vedesi riprodotto in quello discusso nel 1896. L'emendamento Nocito accettato dalla Camera costituisce la sola nota discordante a quella quasi unanimità di consensi mantenutasi durante dieci anni.

Una voce. Ci fu anche il disegno Lacava. Chimirri. Adagio, non si affrettino; parlerò più tardi del progetto Lacava; per ora voglio dimostrare la continuità del pensiero legislativo durante più di un decennio. Lo emendamento Nocito, voi lo sapete, prevalse in questa Camera dopo lungo dibattito; ma esso era oro di coppella di fronte al disposto dell'articolo 22.

Quell'emendamento, è vero, lasciava allo arbitrio del magistrato penale l'apprezzamento e la definizione della colpa, ed era questo il difetto maggiore; ma aveva due notevoli vantaggi sul disegno presente; prima di tutto l'emendamento Nocito non faceva

legislatura xx — 1º sessione — discussioni — tornata del 12 marzo 1898

mai risorgere, neppure nel caso di colpa grave, la responsabilità di diritto comune; secondariamente, poneva un limite certo alla responsabilità speciale nascente dalla colpa grave, estendendola al doppio dell'indennità, ed escludeva le colpe lievi comprendendole nel rischio professionale, e perciò nell'assicurazione.

Fu rammentato il disegno Lacava; ed io riconosco volentieri che quel disegno era migliore dell'emendamento Nocito; perchè, se da una parte faceva, come questo, rinascere la responsabilità civile in caso di colpa grave, dall'altra faceva lo stesso trattamento all'operaio e all'industriale.

Se l'infortunio avveniva per colpa grave dell'industriale, questi rispondeva civilmente a norma del dritto comune; ma, se l'operaio era in colpa, non riceveva nessun indennizzo.

L'articolo 22, che discutiamo, si discosta radicalmente tanto dalla proposta dell'onorevole Lacava quanto dall'emendamento Nocito, e assai più dal pensiero legislativo, che si andò maturando in Italia dal 1855 al 1896, e valeva ancora in Senato nel maggio 1896. Ho qui sott'occhio la relazione allora redatta dall'onorevole senatore Lampertico. L' Ufficio centrale ragionava così: « Il vostro Ufficio centrale, nel desiderio di facilitare la approvazione del disegno di legge, non risolleva discussioni sui principî fondamentali della legge, ma appunto per questo non può proporre l'approvazione delle aggiunte, che si sono introdotte nell'articolo 10, le quali vengono ad interrompere la continuità del pensiero legislativo. »

Dunque il Senato, del quale, non so perchè, tanto si diffida, nel 1896 mostravasi così deferente alla continuità del pensiero legislativo da escludere qualsiasi discussione intorno ai principî fondamentali della legge; e se emendò l'articolo 10, lo fece perchè gli parve, e a ragione, che fosse in aperto contrasto con quei principî, come desumesi dalle seguenti considerazioni dell' onorevole relatore: « Il vizio sta nel concetto stesso dell'aggiunta, che si è introdotta nell'articolo 10: concetto che è in flagrante contraddizione col principio fondamentale della legge, che, pur aggravando il fabbricante coll'onere dell'assicurazione, almeno con l'assicurazione intende porlo in una condizione di diritto e di fatto certa; e quando invece l'aggiunta venisse adottata, farebbe ricadere sul fabbricante un altro onere oltre quello dell'assicurazione, esponendolo a un processo. »

Dunque nel 1896 il Senato non solo dichiarava di voler continuare il pensiero legislativo, ma discostavasi dall'emendamento Nocito perché gli sembrava in contraddizione coi fini della legge, giudicandolo gravoso all'industria, e non propizio alla pacificazione degli animi.

Come e perche deviò da questi sani propositi?

Tutti ricordano ciò, che avvenne durante la discussione generale, in Senato. Uditi appena tre o quattro oratori, fu votato un ordine del giorno, col quale il disegno era rimandato all'Ufficio centrale per coordinare gli articoli con le modificazioni da esso introdotte.

L'Ufficio centrale, sedotto da uno schema recentemente votato dal Senato francese, abbandonò il principio dell'obbligazione, sostituendolo con l'obbligo delle indennità. Il ministro Guicciardini, geloso anch'egli della continuità del pensiero legislativo, di fronte a un controprogetto, che batteva tutt'altra strada, ritirò il disegno di legge, e fece bene; ma fece male a modificarlo poi sostanzialmente in questo punto, ch'è diventato il pomo della discordia.

Dal fin qui detto risulta che, attraverso le lunghe e fortunose vicende, per le quali è passato questo disegno di legge, si discusse e venne risoluta in vario modo la questione della colpa grave; ma non si contestò mai, anzi si fu sempre d'accordo nel ritenere che le colpe lievi dovessero comprendersi nel rischio profesonale e per conseguenza nella polizza di assicurazione.

L'obiezione di coloro, i quali temevano che, assolvendo da ogni responsabilità civile lo imprenditore, se ne incoraggiasse la negligenza e l'incuria, veniva a cadere di fronte ai dati dell'esperienza.

Abbiamo in Italia una Cassa nazionale per gli infortunî, invidiata e lodata dagli stranieri. I solerti amministratori pubblicano ogni anno i resoconti e le statistiche, illustrandole con una accurata relazione.

In quella del 1895 si leggono le seguenti interessanti notizie:

«È noto come da molti si dubiti che l'abolizione della responsabilità civile del padrone faccia aumentare il numero degli infortunî, togliendo ogni freno all'imprevidenza del padrone medesimo.

« Noi dovremmo quindi trovare adesso che il maggior numero proporzionale d'infortunî vien dato dalle polizze collettive combinate, le quali mettono quasi interamente al coperto il padrone dalle conseguenze della sua responsabilità civile, e che il minor numero di infortunî è dato dalle polizze individuali, per le quali è massima la cura di prevenirli.

«Invece la media del nove nio 1884-92 assegna alle polizze collettive combinate 54,27 operai colpiti da infortunio per ogni mille assicurati, ed alle polizze individuali 103,65 per mille, cioè quasi il doppio di infortuni che per le polizze collettive combinate. Non si tratta nè di cifre occasionali, nè di numero insufficiente di casi osservati, perchè l'andamento delle medie parziali è sostanzialmente concorde per tutti gli anni e per tutti dieci i compartimenti.

« Questi risultati, che concordano colle osservazioni fatte da altri, proverebbero che, più del timore della responsabilità civile, contribuisce a diminuire la frequenza degli infortuni il buon ordinamento dei grandi stabilimenti diretti da persone competenti, le quali sanno che, se dalle conseguenze previste dalla legge è facile porsi al riparo coll'assicurazione, nulla giova ad impedire il danno recato all'industria stessa dagli infortuni colla sospensione del lavoro, col turbamento degli operai, colla perdita forse di provetti capi d'arte e con tutte le contrarietà, che accompagnano queste disgrazie. »

Questi risultati provano con l'eloquenza delle cifre, che anche sotto l'impero dell'assicurazione libera la copertura della colpa padronale non solo non ha fatto aumentare gli infortunî dipendenti dalla colpa del padrone, ma la diligenza è cresciuta al punto da scemarne il numero, mentre gli infortunî dovuti ad altre cause mantengono alta la loro media.

Simili esperienze fatte negli altri paesi industriali han finito con accreditare il sistema dell'assicurazione obbligatoria, con la copertura completa di tutti i rischi, la colpa grave compresa.

Uno dei paesi più restii a mettersi per questa via era il Belgio, paese civilissimo, illuminato, dove codeste questioni si studiano e si dibattono, e dove gli operai fanno sentire la loro voce. Orbene, l'anno passato nel Belgio si è prodotto un notevole mutamento di opinione a questo riguardo. Mentre dap-

prima non si voleva sentir parlare di assicurazione obbligatoria, e l'eccezione della colpa grave vi trovò i più validi difensori, oggi due importantissime Commissioni, la Commissione Reale di beneficenza e la Commissione del lavoro, si sono dichiarate favorevoli al concetto, prevalso fra noi fin dal 1891, dell'assicurazione obbligatoria, e della abolizione della responsabilità civile in tutti i casi d'infortunio, eccetto il caso di dolo.

E la ragione di questo mutamento è detta nei verbali delle discussioni avvenute in seno al Consiglio superiore del lavoro:

« Patrons et ouvriers, diceva M.º Isacc, presque unanimes, c'est-à-dire les deux tiers de cette assemblée, demandent la couverture de la faute lourde.

« Tous les industriels, tous les ouvriers, que j'ai consulté en dehors de cette enceinte, sont aussi d'avis que le projet de loi d'assurance doit couvrir la faute lourde. »

In conseguenza di questi voti nel Belgio si sta preparando un disegno di legge sugli infortunî, ricalcato sul modello italiano, che istituisce l'assicurazione obbligatoria, temperandola con la libera scelta dell'assicuratore, e sostituisce l'assicurazione alla responsabilità di dritto comune.

In Olanda è avvenuta la stessa evoluzione. Abbandonato il disegno del 15 febbraio 1897, se ne sta preparando un altro, ispirato a codesti criterî, del quale l'inviato olandese M. Snyder van Wissenkerke dava conto in questi termini al Congresso di Bruxelles:

« Le Gouvernement que j'ai l'honneur de représenter, est convencu que l'assurance ouvrière est le seul moyen d'attribuer à l'ouvrier le dédommagement qu'on lui doit. La portée du projet de loi, soumis par le Gouvernement aux États généraux, est d'introduire dans les Pays-Bas l'assurance obligatoire organisée par une Caisse d'Etat avec couverture de la faute lourde, Il n'y a qu'une seule exception, c'est que le dédommagement ne sera pas payé à l'ouvrier si l'accident est la suite de l'état d'ivresse de ce dernier. »

Non voglio stancare la Camera con altre citazioni. (Rumori all'estrema sinistra).

Ma non posso passare sotto silenzio le gravi discussioni del Congresso di Bruxelles, donde risulta il progresso che hanno fatto dappertutto le idee, che io difendo, le quali rappresentano ormai una tendenza irresistibile.

Da questa esposizione documentata di fatti, di leggi, e di dottrine, emerge a luce meridiana che il nuovo modo escogitato con l'articolo 22, di disciplinare la responsabilità civile in caso d'infortunî colposi, è la negazione assoluta degli insegnamenti della scienza e dell'esperienza, è un controsenso, che non trova riscontro in altre leggi consimili, nè appoggio in alcuna autorità.

Siffatta soluzione, oltrechè ingiusta, è supremamente antipatica; perchè sembra suggerita da diffidenza e da sospetto verso gli industriali italiani, che, a differenza dei francesi, invocano l'assicurazione obbligatoria a vantaggio e sollievo delle classi lavoratrici.

Quando lo scorso ottobre si discusse alla Camera francese la legge sugli infortuni, M. Leon Bourgeois dichiarò che la Commissione e il Governo abbandonavano il principio dell'obbligatorietà per tranquillare i padroni, e render la legge ad essi gradita. Da noi i padroni accettano volentieri l'obbligo dell'assicurazione; e noi facciamo di tutto per rendere la legge ingrata e vessatoria.

Perchè che cosa chiedono, dopo tutto, i nostri industriali in cambio degli oneri e della coazione, che loro imponiamo? Nulla, fuorchè di essere liberati dall'incubo dei processi, dalle angoscie delle liti, dall'arbitrio dei tribunali; e non mi sembra che chiedono troppo, posto che a questa legge si voglia mantenere il carattere di un equo componimento, di una giusta transazione, e l'impronta di legge sociale, di legge, cioè, che si discosta dalle norme del diritto privato per sovvenire a una grande iattura, ma senza conculcare i principî dell'equità naturale.

Ora il mio emendamento ha per iscopo di raggiungere questo nobile intento, mentre la proposta ministeriale ce ne allontana.

Esso, più che il mio pensiero, rappresenta una ragionevole amalgama di ciò che vi è di meglio nella proposta dell'onorevole Nocito, e del tanto di buono, che si contiene nell'articolo 22, eliminatane la parte peggiore, e cioè l'incoraggiamento alle liti e la facilità dei processi.

Il mio emendamento concorda con quello dell'onorevole Nocito in questo, che, in caso di colpa inescusabile, alla sanzione penale aggiunge una sanzione economica, rappresentata non già da un aumento d'indennità, ma da una multa, la quale può raggiungere il massimo dell'indennità determinata dalla legge.

Così non si turba la base tecnica dell'assicurazione, e si toglie ogni incertezza sulla misura dell'onere.

Conoscendo poi quanto sia difficile definire e discriminare la colpa, ho eliminato nel mio emendamento l'espressione «colpa grave» sostituendovi la formula «colpa inescusabile,» che è meno indeterminata.

Voci. È la stessa cosa!

Chimirri. No; è qualche cosa di più restrittivo, e risponde meglio a quel concetto di colpa alla quale si applica la duplice sanzione. Quando il magistrato giudicante trova che vi fu colpa, ed esclude ogni scusa, significa che la colpa assume quel certo grado di gravità, che si vuole più severamente punire.

Ma il maggior vantaggio del mio emendamento sta in ciò: che la multa, che è pena e non risarcimento, non va a beneficio dell'operaio offeso, ma della Cassa di soccorso, di cui è parola nell'articolo 26. In questo modo nel giudizio penale l'operaio è disinteressato, e non può costituirsi parte civile, perchè ha già ricevuto il suo indennizzo dall'istituto assicuratore. La sanzione economica si aggiunge alla pena, ma non a profitto dell'offeso; e così vien meno l'incentivo ai processi, ed ogni attrito fra padroni ed operai.

In ciò sta la differenza fra il mio emendamento e la proposta, che ci si vuol far ingoiare ad ogni costo.

Ma, mentre ci si fa cotanta ressa, nessuno ha saputo addurre motivi così gravi e convincenti da persuaderci di mutare strada.

Ond' è ch' io chiedo al ministro ed alla Giunta: se l'eccezione della colpa limitavasi alla colpa grave, come e perchè la si estende alla lieve, che, a giudizio di tutti, si confonde col rischio professionale?

Come e perchè nell'articolo 22 si contempla la colpa del padrone, e non si contempla la colpa dell'operaio?

Eppure, quando si è sollevata la questione della colpa grave, la si è fatta più in rapporto all'operaio che al padrone, essendo i casi di colpa dell'operaio più frequenti e più pericolosi.

Avanti al Senato, è vero, io sostenni vigorosamente che all'operaio spetti l'indennizzo in ogni caso, anche quando l'infortunio avvenga per sua colpa. Ragioni di umanità e di equità m'indussero a sostenere quella tesi; ma, nel tempo stesso, per sentimento di

giustizia sostenni allora, e sostengo ora che per corrispettivo il padrone debba andare immune di responsabilità civile nei casi rarissimi di colpa padronale. Mettendo alla pari le colpe degli uni e quelle degli altri si fa un equo compromesso, una legge giusta e bene equilibrata. Ma l'equilibrio si spezza e si offende la giustizia quando si costringe il padrone ad indennizzare l'operaio anche se colpevole, e dall'altra si fa rivivere la responsabilità civile del padrone per ogni colpa lievissima, per ogni minima negligenza propria ovvero dell'infimo dei suoi preposti.

Coloro, che sostengono non essere la transazione possibile, perchè l'operaio, a cui si dà meno di ciò che gli spetta, non è paragonabile a colui, che riceva un indennizzo senza avervi diritto, dimenticano che l'assicurazione è una funzione economica basata sulla mutualità, e che nell'ambiente della grande industria il pericolo individuale e la resposabilità individuale spariscono per dar luogo alla responsabilità collettiva dell'industria.

Se si vuol provvedere alla pace delle officine e migliorare i rapporti fra capitale e lavoro bisogna scemare gli attriti, impedire, per quanto si può, le contese.

L'articolo 22, approvato così com' è proposto, sarà fomite di discordie ed inesauribile sorgente di liti. Ogni infortunio darà luogo a un processo. Oggi, per intentare una lite civile di risarcimento, l'operaio deve ottenere le spese a credito, e fornir le prove della colpa, perchè non è ammessa l'inversione della prova.

Tutte queste difficoltà cessano, invece, trasportando la lite nel campo penale, perchè le spese sono anticipate dall'erario, e le prove assunte di ufficio dall'istruttore.

Aggiungete a queste facilitazioni il miraggio del maggior guadagno, e ditemi se vi sarà un solo operaio, che rinunzi a tentare la prova.

In forza di questa legge avremo dunque non una, ma tre sorgenti di liti: avremo le contestazioni d'indole amministrativa innanzi ai probi-viri sulle conseguenze delle lesioni e sulla misura della indennità; avremo le contestazioni avanti il magistrato penale per la ricerca della colpa; e da ultimo, avremo le contestazioni con gli istituti assicuratori, ai quali l'articolo 23 dà l'azione di regresso contro l'industriale anche nel caso di colpa lieve.

Con gli articoli 22 e 23 l'industriale è messo fra tre fuochi, e in uno stato di lotta perenne, che si svolge avanti tutte le giurisdizioni possibili e immaginabili: probi-viri, giudice penale, e giudice civile per la liquidazione delle indennità in seguito alla condanna penale.

Tutto ciò può appagare coloro, che sperano far di questa legge un'arma di combattimento; ma non può piacere a noi, che l'abbiamo invocata come antidoto contro la propaganda sovversiva, e come arra di pace sociale. (Benissimo! Bravo!)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Rinuncio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cereseto.

Cereseto. Non avendo la Camera preso in considerazione la mia proposta, che era quella di sospendere la votazione dell'articolo 9, la questione ora in esame, e relativa all'articolo 12, è, a mio avviso, pregiudicata.

Già abbiamo stabilito quale indennità si debba dare pel soccorso all'infortunio e per l'espiazione e purgazione della colpa anche grave, ma perseguibile soltanto in via civile. Non è più possibile oggi sostenere che quella indennità dovrà essere sufficiente anche a purgare o espiare la colpa gravissima, che è perseguibile in via penale.

Di ciò mi dolgo; perchè anch'io, per quanto sia uno dei ferventi amici di questa legge, non ero amico dell'articolo 22, come non lo sono degli emendamenti, che vorrebbero modificarlo.

Nella mia mente avevo io pure il pensiero di proporre qualche cosa di meglio, che non sia questo articolo 22. Ma non avrei voluto fare una legge nuova; avrei voluto, invece, completare una legge che già esiste, e che liberamente gli operai e gli industriali hanno già accettata nelle loro costumanze e consuetudini.

Sono quindici anni circa che vige in Italia e funziona con onore la Cassa nazionale per gl'infortunî. Questa Cassa ha due forme di assicurazione: l'assicurazione semplice, mercè la quale la Cassa paga una indennità determinata, qualunque sia la causa dell'infortunio, anche quando la causa colposa di esso non si conosca o non esista; e l'assicurazione combinata, mercè la quale la Cassa si assume di pagare quella qualunque indennità, che verrà liquidata all'operaio in conseguenza della

colpa dell'imprenditore, senza distinzione di grado nella colpa.

La legge sulla Cassa Nazionale ha anche questo di buono, che non esime interamente la responsabilità dell'imprenditore, ma soltanto fino alla concorrenza di nove decimi paga quella indennità che, nel caso di colpa, dovrebbe egli pagare, ai termini del diritto comune. In questo modo la Cassa Nazionale, mentre salva l'imprenditore dalla maggiore iattura proveniente dall'obbligo del risarcimento del danno derivato dalla propria colpa, lascia tuttavia in lui quel tanto di pena, che può essere una ragione di più per renderlo vigilante e non trascurante dei suoi doveri.

Così ha funzionato la Cassa Nazionale, istituita col Regio Decreto 26 marzo 1884, sino a questo giorno in cui discutiamo la nuova legge.

Ma i tempi sono mutati, le idee hanno corso, ed è sorta un'idea nuova: basta che sia facoltativa l'assicurazione, o è meglio che sia obbligatoria? Le idee nuove hanno detto esser migliore l'assicurazione obbligatoria; lo dicono anche gli stessi industriali, a carico dei quali si porterebbe quest'obbligo e quest'onere. E sia obbligatoria! Che cosa restava a fare? Determinare a quali industrie possa la legge applicarsi; e ciò fecero gli articoli 1 e 2 determinando l'obbligatorietà.

Rimaneva solo a vedersi se si doveva stabilire l'assicurazione obbligatoria soltanto per gl'infortunî fortuiti, o se si doveva anche estendere agli infortunî colposi: e io avrei volute tutte e due le assicurazioni, rendendo così obbligatoria l'assicurazione combinata. Dunque l'unica riforma era questa: dichiarare la obbligatorietà, e coll'assicurazione coprire tutte le specie di colpa.

Ma io avrei voluto, per compenso, mantenere l'obbligo nell' imprenditore di rispondere del proprio per un decimo della indennità, quando il danno fosse derivato da sua colpa, sia lieve o grave, perseguibile in via civile o in via penale.

Questo sarebbe stato un pregio innegabile. Un solo difetto aveva la legge istitutiva della Cassa per gl'infortunî: in essa non era quotata nè la vita nè l'integrità della vita di un uomo, e quindi era commesso all'arbitrio del magistrato, volta per volta, il calcolo della indennità. Questo era un danno assai grave; ma vi si poteva rimediare in que-

sta legge, con determinare che i giudici avrebbero potuto, per esempio, aumentare fino al doppio o al triplo l'indennità normale ragguagliata al salario annuo, secondo la gravità della colpa e dell'infortunio.

Queste erano le idee, che a me parevano chiare e semplici, e tali da appagare i desiderì di tutti, così di quelli, che non vorrebbero mai coperta da assicurazione la colpa, come di quelli, che la vorrebbero coperta in tutto e sempre, anche quando si tratti di colpa perseguibile in via penale.

Avremmo così avuto anche l'altro vantaggio di non mutare la procedura, rimanendo sempre nelle vie ordinarie, a cui si attiene la Cassa Nazionale sugli infortunî. Questa liquida le indennità; si accolgono o si respingono le sue proposte; se si accolgono, non c'è lite; se no, questa è portata davanti ai tribunali ordinarî.

Invece noi, con questa legge, abbiamo istituita una procedura, che è un laberinto inesplicabile di formalità e di competenze; ed io mi auguro che il regolamento riesca almeno a chiarire molte delle questioni, che, a prima vista, si presentano nell'esame dell'articolo 11, in cui sono mescolate le attribuzioni dei probi-viri, dei pretori, non so se dei conciliatori; in cui si parla di sentenze in parte appellabili, e in parte no; e in cui, come contorno a tutto questo, si trova un capoverso, che dà facoltà agli operat di litigare davanti alle autorità competenti, al tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione, senza ministero di avvocato e di procuratore!

Vedrete che ce ne vorranno molti di avvocati a spiegar quella procedura! Ma, nonostante queste mende, che rilevo nella legge, la legge è buona e vale la pena di fare un sacrificio nelle convinzioni personali di ciascuno, perchè il secolo non si chiuda, come dice l'onorevole Gianolio nella sua bella relazione, senza che questa promessa ormai ventenne si compia.

Si è parlato dall'onorevole Colombo, e più specialmente dall'onorevole Chimirri, di una transazione da farsi, per la quale l'assicurazione obbligatoria non salverebbe del tutto l'imprenditore nel caso di colpa inescusabile. L'onorevole Colombo vuole una sanzione speciale per quella colpa, che consiste nell'inosservanza da parte dell'imprenditore delle misure preventire prescritte dalla legge.

Tutto questo ritorna sempre a mettere in

legislatura xx — 1^a sessione — discussioni — tornata del 12 marzo 1898

discussione la colpa, e sarà sempre un tormento per l'imprenditore.

Ma allora, io dico, transazione per transazione, facciamone una completa, ed accogliamo la legge senza rimandarla al Senato, col pericolo che non se ne parli più per molto tempo. Per quanto, quindi, nelle sue particolarità la legge non sodisfi a tutto il mio pensiero, pure darò ad essa il mio voto favorevole, perchè a quest'ora parmi non si possa più dubitare della verità di ciò che disse il senatore Villari: coloro, che vogliono una legge migliore, non ne vogliono, forse, nessuna.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lacava.

Lacava. L'onorevole Chimirri ben si appose quando disse che il disegno di legge non appartiene a nessun partito della Camera. Infatti esso, da un ventennio che si discute, sorse dall'iniziativa parlamentare e poi passò attraverso le proposte di molti Ministeri appartenenti ai diversi partiti della Camera.

Avrei però desiderato che l'onorevole Chimirri avesse avvertito come questo disegno di legge sia venuto a poco a poco crescendo; si potrebbe dire di lui che crescit eundo; e se ritornasse al Senato e di là venisse di nuovo a noi, creda pure l'onorevole Chimirri, lo avremmo ancora con nuove esigenze e con altre nuove proposte.

Infatti si cominciò con la presunzione della colpa; si passò poi all'inversione della prova; dall'inversione della prova si passò all'assicurazione volontaria, poi all'assicurazione obbligatoria, — poi alla responsabilità civile pel dolo, poi a quella per colpa grave, fino al presente disegno di legge. Ed io proprio credo fare opera di buon conservatore approvando questo disegno di legge, poichè ritengo che, se esso continuerà a sballottarsi fra la Camera ed il Senato, noi lo avremo anche più complicato, e con altri obblighi a carico dell'industria.

L'onorevole Chimirri ha fatto osservare la differenza che passa fra l'articolo 22 e gli articoli corrispondenti nei diversi disegni di legge precedentemente votati, e ricordò il dibattito che ci fu nel 1896. Si ebbe allora quel compromesso, che va sotto il nome dell'emendamento Nocito, nel quale si comprese la responsabilità civile per la colpa grave e si raddoppiò l'indennità. Con l'articolo 22 la

si è stesa a qualunque colpa purchè l'azione nascente dal reato sia pubblica. Ciò conferma il cammino che su questo punto si è fatto. Io quindi mi accontento che questo cammino si fermi all'azione pubblica prescritta nel Codice penale, e non vada anche più oltre.

Il concetto degli avversari del disegno di legge, non dirò degli oppositori della legge per la legge, ma di coloro, che combattendolo credono di migliorarlo, consiste in questo, che, cioè, l'assicurazione obbligatoria è una transazione e deva perciò coprire anche la colpa.

Noi, invece, diciamo che l'assicurazione obbligatoria deve coprire tutti i rischi professionali e gli infortunî; e ciò non per transazione, ma per ragioni di equità naturale e di giustizia sociale.

Quali sono i rischi professionali e gli infortuni? Sono quelli inerenti e connaturati all'industria, provenienti da forza maggiore, da cause fortuite ed ignote e da negligenze dipendenti dall'industria stessa, ma non quelli colposi e delittuosi. Quando vi è il delitto, il reato di azione pubblica, nell' infortunio non può esservi transazione, perchè questa sarebbe inumana, non sarebbe morale. Quando, dunque, trovo che vi è delitto (e sotto la parola delitto intendo la condanna penale) allora non posso ammettere la transazione sul delitto, non posso ammettere che ad assolvere dal delitto basti l'assicurazione obbligatoria. Mi pare questo un principio così evidente, e fu discusso tanto alla Camera nel 1896, che crederei proprio abusare della pazienza vostra continuando a discuterne. Ma lo stesso onorevole Chimirri ha fatto ora un gran cammino, una vera concessione, poichè viene a proporci la responsabilità civile per colpa inescusabile. Ma, o signori, l'ha definita questa colpa l'onorevole Chimirri? Qual'è la colpa inescusabile? Egli non la definisce come noi non definivamo la colpa grave.

Ed, invero, la colpa inescusabile è, mutatis verbis, la colpa grave.

Noi dicevamo: è vero che la colpa grave non è definita dalle nostre leggi, ma la definisce la dottrina e la giurisprudenza; egli, alla sua volta, propone ora la colpa inescusabile e sente la necessità di proporla e di escluderla dalla copertura della assicurazione obbligatoria.

Ora, di fronte a questa stessa concessione

LEGISLATURA XX — 1^a sessione — discussioni — tornata del 12 marzo 1898

fatta dall'onorevole Chimirri, credo, per parte mia, sia opportuno, nelle condizioni in cui siamo, di approvare questo disegno di legge.

Non credo che l'articolo 22 sia proprio quello che desidererei; perchè, come osservò l'onorevole Chimirri, l'articolo proposto nel mio disegno di legge era migliore di questo, imperocchè portava l'uguaglianza, se non altro, fra operai e intraprenditori. Ma, di fronte a questo stato di cose, non intendo che per modificare quest'articolo la legge debba ritornare al Senato, e finisco con dire: accettiamo l'articolo 22 piuttosto che gettarci di nuovo nel mare infido di un'altra discussione di questa legge. Tutte le nazioni non hanno legiferato una sola volta suglinfortunî del lavoro; nessuna legge è perfetta e noi ora cominciamo. Le nazioni, che hanno leggi sugl'infortunî, sono sempre ritornate più volte su di esse. È detto forse che noi dobbiamo fermarci a questa? Nulla ci vieta che, dopo un po'di esperienza, che è tanto necessaria in materia di leggi sociali, possiamo ritoccarla.

Dunque, sebbene l'articolo 22 poteva essere meglio formulato per eliminare qualche inconveniente, tuttavia lo accetto e prego la Camera di approvarlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De-Andreis.

De-Andreis. Sarò brevissimo, perchè il ritornare sopra una quantità di argomenti, che sono stati già discussi e ridiscussi, riportandoli qui con l'aria di dire novità, mentre basta rileggere la discussione del Senato per trovarvi tutti gli argomenti addotti dall'onorevole Chimirri, mi pare sia cosa inutile.

Ma io credo che, da parte mia, non possa mancare una parola nel senso assolutamente tecnico.

Perchè la mia esperienza, sia come perito in cause giudiziarie e specialmente per gli infortunî, sia come direttore e appartenente ad industrie, mi dà a conoscere che si è molto esagerata l'importanza avvenire dell'articolo 22, sul quale pure si acuiscono le ire e gli amori della Camera.

Le grandi parole della pacificazione, della giustizia, della moralità, del liberalismo, non servono a nulla, anzi molte volte servono a complicare la questione, che, ri-

dotta a termini molto semplici ed umani apparirebbe molto più facile di quello, che a primo aspetto non sia.

Vediamo un po' la condizione presente Ora ogni operaio può intentare cause civili al padrone, per colpa, o no, del quale avvenga l'infortunio.

Ma la condizione presente è (permettete di dirlo a me, che ho preso parte, appunto come perito, a parecchi giudizî di questa natura) una condizione penosa pel giudice, il quale, nelle questioni lievi, si trova nel caso di dover accertare la colpa, ma nello stesso tempo non si trova nel caso di pronunciare la condanna.

E negando la condanna, nega anche il risarcimento civile; inquantochè istituire, dopo il giudizio penale, un giudizio civile è sempre cosa molto grave e molto lunga. Viceversa, poi, quando il giudice trova un principio di colpa, allora, quasi per sodisfare la propria coscienza, che ha negato l'indennità in altro caso, aggrava la mano su quel tale che ha commesso la colpa. E di qui derivano le condanne penali, le quali, nella maggiore parte dei casi, colpiscono il meno colpevole.

Molte volte il danno è realmente prodotto dall'indole dell'industria non solo, ma dal modo, con cui è condotta l'industria stessa. E allora è portato davanti al giudice, come penalmente responsabile, il capo operaio, o il conduttore del carro, che ha prodotto l'infortunio, o un altro capro espiatorio. E nelle cause ferroviarie si porterà il povero casellante o il povero capo stazione, che, per lo eccessivo lavoro, ha perduto per un momento la testa. E si chiamerà come civilmente responsabile la direzione delle ferrovie o il capo dello stabilimento.

Il giudice allora si trova in questo bivio: o ha la coscienza di dover ammettere l'indennità, oppure, riconoscendo che non ci è colpa, deve pur ammetterla in qualche modo, per giustificare la propria coscienza nell'ammettere l'indennità. Perchè, se egli assolve definitivamente, ci penserà due volte prima di ammettere l'indennità. Oppure si trova nell'altro bivio: di riconoscere che il vero colpevole è il civilmente responsabile e di dover condannare il povero capro espiatorio. E questo caso mi è accaduto di notarlo. E qualche volta mi è accaduto di vedere che il giudice, piuttosto che condannare l'infelice capro

espiatorio, che non aveva nè colpa nè peccato, ha finito con assolverlo e con negare quindi, implicitamente, l'indennità al danneggiato.

Questa è la condizione dolorosa dell'oggi; e il giudice in questa condizione sarà costretto ad applicare letteralmente la legge.

In questo modo noi complichiamo di molto la questione; perchè l'esagerazione della lieve condanna, determinata nell'articolo di legge, non risponde, credo, alla realtà delle cose. Ma il giudice con questa legge saprà bene che, tanto condannando, quanto assolvendo, la indennità sarà stata pagata, e quindi l'animo suo sarà interamente tranquillo. L'animo suo sarà tranquillo tanto, da portare anche la maggior serenità di giudizio nell'assolvere o nel condannare, anche penalmente; perchè nell'assolvere o nel condannare penalmente, non dovrà che valutare l'infortunio.

Il giudice si troverà in quest'altra condizione, che, sapendo che un'indennità sarà stata data, valuterà l'infortunio anche rispetto all'indennità; e quindi condannerà od assolverà, con vero senso di misura; perchè l'indennità, che è stata data, non sarà che una somma maggiore o minore di quella, che egli o anche i periti potranno stabilire. Non solo; ma, mentre adesso l'operaio, la maggior parte delle volte, è costretto ad intentare cause per avere qualche cosa (perchè l'imprenditore, salvo casi speciali, non gli dà volontariamente nulla), l'operaio, il quale saprà che deve ricevere un'indennità, non farà cause, se non quando sarà persuaso che l'indennità datagli è minore di quella che gli compete; e quindi il numero delle cause, rispetto al presente, sarà certo minore.

Ciò del rimanente avviene sempre quando si tratta di applicare leggi, che alterano un sistema costituito; quindi nel primo periodo di applicazione della presente legge una quantità di liti sorgeranno da parte degli operai, specialmente per opera degli avvocati; ma, quando l'esperienza avrà insegnato che il criterio del giudice, valutando l'indennità, valuterà anche la condanna, le liti saranno rare, e non varrà molte volte la pena di intentarle.

A poco a poco entreremo nel regime normale; e allora vedremo che lo spavento dell'articolo 22 non avrebbe avuto alcuna ragion d'essere.

C'è un'altra considerazione pratica da fare. Io avrei mantenuto, per conto mio, la responsabilità civile, in qualunque caso. La limitazione del Senato si avvicina, da una parte, al criterio della colpa grave; ma sarebbe stata opportuna nella legge la minaccia della responsabilità civile, perchè (e ciò avviene praticamente oggi) negli stabilimenti, in cui gli operai sono già assicurati, quando avviene l'infortunio, non v'è nessuno interessato a valutare l'entità dell'infortunio. L'industriale, no: perchè egli non fa che prendere quello che gli dà la società di assicurazione e passarlo all'operaio. L'operaio, che non conosce neppure le condizioni della polizza di assicurazione, non sa da che parte rivolgersi, e, quindi, molte volte intenta la causa. Invece, se l'industriale saprà che, qualora egli sia chiamato in giudizio, potrà essere tenuto a dare un'indennità maggiore, sarà suo interesse il far valutare esattamente l'entità dell'infortunio; e, se una lesione grave ci sarà stata davvero, non avrà la noncuranza, che hanno oggi gli industriali, e che dipende dal sapere che la società di assicurazione stabilirà un'indennità che verrà passata all'operaio; ma egli avrà tutto l'interesse di farsi aumentare da parte delle società di assicurazione l'indennità, per non correre il pericolo che poi la sentenza dei giudici ne stabilisca una maggiore.

Questi due argomenti mi paiono d'indole così pratica e tali che non c'entra in essi nè il liberalismo nè il socialismo; essi sono il prodotto di elementi raccolti dalla lunga pratica in questa materia. Quindi, poichè si tratta di un articolo, che non ha, a mio avviso, l'importanza, che gli si è voluta dare; poichè quest'articolo salva gli operai da molti pericoli e mette anche gli industriali nella condizione di dover esercitare la dovuta vigilanza e di dover richiedere veramente dalle società di assicurazione il premio dovuto, così credo che sarebbe bene passar sopra gli emendamenti e lasciare che la legge sia votata così com'è proposta. (Bene! all'estrema sinistra).

Presidente. L'onorevole Luporini propone di sopprimere i due ultimi capoversi dell'articolo 22 ed aggiungere il seguente:

« Quando detta responsabilità abbia dato luogo a condanna penale passata in cosa giudicata, la indennità solidalmente dovuta dal condannato e dalle persone civilmente re-

sponsabili sarà uguale alla metà del premio di assicurazione. »

Ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Luporini. Dirò poche parole. Non c'è nessuno nella Camera, che sia o possa essere contrario al concetto fondamentale di questa legge; non già per garantirci dal pericolo del socialismo, non già per favorire le classi conservatrici, ma perchè il concetto fondamentale della legge è un concetto essenzialmente di giustizia; e, se è un concetto di giustizia, si deve adottare senza preoccuparsi delle conseguenze che possano derivarne.

Però, se sono fautore della legge perchè risponde ad un concetto di giustizia, permetta la Camera che manifesti un'altra idea, ed è questa, che, se da un lato mi preoccupo delle condizioni degli operai e voglio che sia resa loro quella giustizia cui hanno diritto, dall'altra parte mi preoccupo ancora delle condizioni degli industriali; e tanto più me ne preoccupo in quanto che le industrie in Italia sono finora nascenti. Ora pare che noi, o almeno alcuni di noi, quando proponiamo e sosteniamo questa legge, non vogliamo tanto rendere agli operai quella giustizia, che è nei loro diritti, quanto vogliamo perseguitare, in qualche modo, gl'industriali. Ma coteste industrie, nel mio concetto, sono quelle, che solo possono dare al nostro paese quel benessere economico, che finora non possiede.

Queste industrie, ripeto, sono ancora nascenti; che cosa dunque sarà di esse, se, con le nostre disposizioni legislative, le aggraveremo di troppo? Non ci sarà il pericolo che noi strezziamo in fasce quelle speranze, che sulle industrie abbiamo fondato? Si dice che l'industria italiana con quella di altri paesi europei, l'inglese, la francese, la tedesca, non può essere paragonata; si dice che siamo nati ieri, che la nostra industria è bambina, e che non possiamo lottare con la concorrenza straniera; non pertanto cerchiamo di aggravarla sempre più. Noi sappiamo che le nostre industrie sono già gravate da tasse fortissime; ed ora mettiamo anche a loro carico l'assicurazione obbligatoria degli operai dall'infortunio sul lavoro. Ebbene facciamolo, perchè questo è un concetto di giustizia, ma limitatamente. Se da un lato mettiamo a carico dell'industria l'assicurazione obbligatoria, dall'altro lato ve-

diamo di non aggravarla di un altro peso gravissimo, che può essere molto più pericoloso e dannoso per essa, che non sia l'assicurazione obbligatoria. Ma mi si risponde e si dice che in caso di colpa non è giusto che, oltre il premio di assicurazione, l'industriale debba sopportare anche le conseguenze civili della sua colpa, segnatamente quando sia intervenuta sentenza di condanna, passata in giudicato. E io posso spingermi fino a questo punto. Dico però: mettiamo un limite a questo concetto; imperocchè il danno dell'industria, non sta tanto nel pagare qualche cosa di più, quanto nella incertezza in cui vive. Non mettiamo la nostra industria di fronte a quella incertezza, che deriva da un danno civile; di fronte alle cause, alle liti, cui deve andare incontro; di fronte al tempo, che deve perdere per queste, e al pericolo anche di essere condannata a danni gravissimi. Non mettiamola in questo pericolo.

Quindi diciamo che 'gli industriali sono responsabili ancora quando, pel fatto del disastro, sia intervenuta una condanna penale; ma sono responsabili in una data misura. Stabiliamo fin da questo momento la misura; tanto che l'industriale possa mettere fin d'ora a calcolo quale dovrà, in ogni caso, essere la somma, che dovrà pagare; perchè, se egli potrà mettere a calcolo quello, che potrà essere costretto a pagare, potrà fare i suoi conti. Ma se lo lasciate di fronte a questa incertezza, di fronte alle liti, alle condanne, che può riportare davanti ai tribunali, di fronte agli avvocati, che in queste liti intervengono, voi farete all'industriale un danno gravissimo.

Quindi io sarei d'avviso, per queste brevi ragioni (e senza dilungarmi, perchè ormai, dopo la lunga discussione avvenuta, non si possono dire cose nuove sull'argomento) sarei d'avviso di rendere responsabile l'industriale, anche in caso di colpa, quando fosse intervenuta sentenza penale; ma a patto che l'indennità, a cui dovrebbe essere soggetto per questa responsabilità, fosse limitata. Non faccio questione di somma; dico soltanto: limitiamo questa responsabilità, cosicchè l'industriale sappia quanta è la multa, a cui può essere condannato, in caso che questa responsabilità sia dichiarata da una sentenza penale passata in giudicato.

E a questo proposito mi permetterò di fare una osservazione all'onorevole Chimirri,

che ha parlato con tanta dottrina, ed è questa: io vorrei che non ci si imbarcasse nella selva selvaggia delle distinzioni (del resto impossibili) della colpa. C'è un'intera biblioteca in proposito; ma nessuno, in codesta questione, è mai venuto a capo di nulla. Ed è impossibile per la natura stessa della cosa. Dunque non imbarchiamoci in codesta questione della colpa grave, lieve, lievissima, inescusabile, della culpa lata, come dicevano gli antichi. Non è tolto di mezzo nulla nemmeno con codeste formule; perchè resterà sempre la questione: ma in questo caso c'è la colpa inescusabile? Chi lo sa? Ora io vorrei, invece, che, ammessa la responsabilità della colpa, quando, in ragione di colpa, l'industriale, o quelli proposti da lui a codesta industria, fossero stati condannati criminalmente, ammessa codesta responsabilità in ragione di colpa, l'indennità dall'industriale fosse sempre dovuta, ma in una misura variabile, da stabilirsi dal giudice.

Vorrei che si stabilisse un massimo ed un minimo; vorrei che si dicesse, per esempio, che l'indennità sarà uguale alla metà, per esempio, del premio di assicurazione, e potrà andare anche al doppio e al triplo del premio stesso. Se questa modificazione fosse accettata dall'onorevole Chimirri, io non avrei nessuna difficoltà di unirmi al suo emendamento, e ritirare il mio. Non ho altro da aggiungere. (Bravo!)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Orlando.

Orlando. L'onorevole Colombo terminava oggi il suo discorso avvertendo la Camera che non si doveva, per una mera questione di tempo, consumare un'ingiustizia. Io potrei opporre all'avvertimento dell'onorevole Colombo un altro e diverso, ma non meno autorevole, che risuonò altamente in questa Aula qualche tempo fa.

Fu detto allora: «La Camera darà prova di saggezza, seguendo il savio consiglio del ministro, considerando che val meglio fare qualche cosa e presto, che promettere lungo con l'attender corto.

« L'accordo tra Camera e Senato c'è; procuriamo di non turbarlo, ricordatevi che in un grande paese a noi vicino il problema, dopo 17 anni di dibattito, rimane ancora insoluto, perchè Camera e Senato non trovano modo di mettersi d'accordo; quindi sarebbe improvvido consiglio ritardare i vantaggi immediati in attesa d'una soluzione più perfetta, che è molto al di là da venire. »

Queste eloquenti parole pronunziava proprio l'onorevole Chimirri nel maggio 1896, a proposito della legge per gli infortunî sul lavoro! Eppure, nonostante così efficace esortazione, dichiaro che mi atterrei di più al rigido precetto che servì di chiusa al discorso dell'onorevole Colombo; e convengo anch'io con lui che per una questione di tempo non si deve commettere un'ingiustizia. Non sono quindi d'accordo con quei colleghi, che han l'aria di votare oggi il male per timore del peggio: perfino tra le righe della relazione si potrebbe leggere una implicita confessione di tale deficienza. Sapete, pare che si dica, la legge buona non è, ma intanto approviamola, e usciamo da questa incertezza; penseremo poi a modificarla.

Io, ripeto, non sono di questo avviso; poichè, se la Camera si convincesse che questa legge contiene un'ingiustizia, dovrebbe o non approvarla, o per lo meno modificare l'articolo 22, su cui le critiche si appuntano maggiormente, e che costituisce, veramente una delle pietre angolari del presente disegno. Ma permettetemi, onorevoli colleghi, di fare una questione pregiudiziale: voi, che combattete l'articolo 22, che cosa ci proponete in cambio? Poichè qui non siamo in un'accademia; qui siamo riuniti per prendere deliberazioni, nè possiamo risolvere la questione in maniera affatto negativa. Allo stato presente delle proposte, dunque, noi dobbiamo scegliere tra l'emendamento Colombo, l'emendamento Chimirri, e l'articolo della legge così come ci vien presentato.

L'emendamento Colombo, a mio avviso, si presenta contraddittorio tanto in sè stesso quanto in rapporto agli intendimenti del proponente, nel senso che, in certi casi, finirebbe con aggravare la condizione dell'industriale più di quello che per l'articolo 22 possa avvenire. Quell'emendamento, infatti, dichiara la responsabilità civile, senza restrizione, ogni volta che l'infortunio avvenga per inosservanza dei regolamenti. Ma l'onorevole Colombo, non giurista, ma mente acuta, dovrà consentire che anche in tema di inosservanza di regolamenti può verificarsi una colpa lieve, per la quale l'industriale sarebbe tenuto a corrispondere l'indennizzo; ciò che è incompatibile con l'ordine generale di idee, da cui l'onorevole proponente è mosso. Ma

vi è di peggio; con quell'emendamento si verrebbe al questo assurdo, che una colpa grave, purchè non si trovasse accompagnata dall'inosservanza di un regolamento, non darebbe luogo a responsabilità, mentre una colpa lieve, sol perchè potrebbe connettersi con la trascuranza di una piccina ed insignificante disposizione regolamentare, darebbe luogo ad una grave responsabilità.

È questa giustizia? Non mi pare; e perfino lo stesso onorevole Colombo avvertiva che, pur proponendo l'emendamento, non ci aveva una grande fiducia.

Quanto all'emendamento Chimirri, io lo combatto con lo stesso onorevole Chimirri. È evidente che quell'emendamento si impernia sopra una distinzione fondata sul concetto della colpa inescusabile. Ora proprio l'onorevole Chimirri, nella discussione del 1896, combattè vivamente la distinzione fra colpa grave e colpa lieve, dicendo che era qualche cosa di campato in aria, di difficilmente definibile, di poco obiettivo, di variabile col variare del giudice in ogni singolo caso; tantochè l'onorevole Chimirri chiamava allora la distinzione fra colpa lieve e colpa grave un arzigogolo. Ed ora egli costruisce una disposizione di legge sopra un concetto di colpa inescusabile, che aggrava tutti quei difetti; poiche almeno la distinzione fra colpa lieve e colpa grave era una distinzione secolare, tradizionale; eravamo educati in essa, e i pratici si erano per necessità abituati a farne applicazioni concrete. Ma ora viene la colpa inescusabile, cioè a dire qualche cosa di meno afferrabile ancora, che si aggiunge alla distinzione tradizionale per confenderla ancora più. Colpa inescusabile significherà colpa che non trova scusa? Ma in tal caso, alcuno potrebbe dire che nessuna colpa trova scusa perchè allora non sarebbe colpa! E allora che cosa diventerebbe questa colpa inescusabile dell'onorevole Chimirri? Se la distinzione fra colpa lieve e grave era un arzigogolo, quale peggiore qualificativo dovremmo noi attribuire alla nuova proposta?

L'onorevole Chimirri mi permetta di dirgli che egli, così sagace critico, questa volta ha avuto il torto di non porre esattamente la questione. Perchè, secondo me, non si pone esattamente la questione quando si discute se l'assicurazione copra o non copra la responsabilità civile. Una tale questione sarebbe vuota di senso, per questa semplicissima ragione. Una volta che si viene a stabilire l'indennità anche pei casi fortuiti, poichè nel più è compreso il meno, così è naturale che debba intendersi pure coperta la responsabilità derivante da colpa; e se l'assicurazione raggiungesse l'effetto di indennizzare realmente il danno patito, la questione posta dall'onorevole Chimirri non potrebbe mai sorgere, posto che, anche nel caso di colpa, l'indennizzo deve pure essere uguale al danno realmente arrecato dall'infortunio; e allora, il danneggiato nulla potrebbe pretendere di più.

La questione è dunque ben diversa, e, se l'onorevole Chimirri mi permette, io la porrò così.

Un nuovo principio giuridico, che la legge che discutiamo tende a sanzionare, riconosce che l'indennità è dovuta all'operaio anche quando l'infortunio sia avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore. Se l'indennità stabilita dalla legge è uguale al danno effettivamente patito, si tratti di caso fortuito, si tratti di colpa, sia pur gravissima ed inescusabile, la questione non può sorgere, perchè la legge dice che, se il danno sofferto è inferiore all'indennità stabilita, non c'è più nulla a ripetere. Dunque la questione quando sorge? È qui che si riduce tutto. La questione sorge, onorevole Chimirri, quando, l'infortunio essendo avvenuto per colpa, l'indennità, che la legge attribuisce, riesca minore del danno effettivamente patito.

Ora, onorevole Chimirri, ai termini del diritto vigente, del diritto dell'arra santa, del diritto che discende direttamente da Salvio Giuliano e da Labeone, del diritto dei glossatori e dei postglossatori, mi dica, onorevole Chimirri, ai termini di questo diritto classico, se un operaio, il quale abbia sofferto un infortunio dovuto a colpa, abbia diritto e no ad una indennità uguale al danno sofferto. Certamente si; e questa conseguenza è riconosciuta da secoli, come quella che « discende per li rami » del diritto più puro, e che direi legittimista. Voi fate ora una legge sotto l'impulso di un sentimento giuridico (vedremo or oracome sorto) e non già per concessione di fa vore; con questa legge si attribuisce un'indennità, che può bensì essere minore del danno effettivamente subito, ma la si attribuisce an che nel caso di forza maggiore.

Ma per quale criterio di giustizia, domando io, voi all'operaio, il quale ha subito

un infortunio per colpa altrui, e che per un diritto secolare ha ragione ad una indennità completa, la quale copra interamente il danno che ha subito, volete togliete la facoltà di ripeterla?

Per quale criterio voi, mentre fate una legge intesa ad allargare la risarcibilità dei danni sofferti pel lavoro, pretendete di restringere la misura dell'indennità, che è dovuta nel caso di colpa, e che il diritto tradizionale ha sempre riconosciuto nell'operaio?

Secondo una giusta logica la vera conseguenza, che scende dall'avere ammesso il risarcimento nel caso di forza maggiore, sarebbe il principio contenuto nell'emendamento proposto dall'onorevole Nofri. Vale a dire che l'indennità stabilita dalla presente legge si verifica soltanto nei casi d'infortunio dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, fermo restando il diritto comune nei casi di colpa sia grave che lieve, sia nei maggiori che nei minori infortunî.

Io ho attentamente ascoltato l'onorevole Chimirri per comprendere quali ragioni stanno contro quella conseguenza, che, ripeto, a me sembra la sola conforme alle regole di una corretta logica giuridica.

L'onorevole Chimirri è venuto a quelle sue conclusioni per vari argomenti, che riassumerò brevemente.

Questa disposizione, egli dice, viene non si sa come, e turba la continuità del lavoro di preparazione legislativa. Rispose l'onorevole Lacava dimostrando come ciò non sia precisamente esatto; ma, se pur così fosse, si ripeterebbe il caso della spugna di Apelle, il quale, dopo aver lavorato a lungo ed inutilmente per dipingere la spuma alla bocca di un cavallo anelante per la lunga corsa, non riuscendovi, indispettito gettò la spugna sul quadro, e vide questa macchiare così opportunamente la tela, da esserne mirabilmente riprodotta quella difficile rappresentazione della verità.

Dunque sia, questa disposizione, venuta repentinamente, oppur no, sia stata, oppur no, sapientemente maturata, se è buona, accettiamola.

Ma essa non trova rispondenza, dice in secondo luogo il mio onorevole avversario, con ciò che è stato detto nel Congresso di Bruxelles e con la legislazione e le opinion prevalenti nel Belgio, nella Germania, nell'Inghilterra.

Il Congresso di Bruxelles e le legisla-

zioni belga, germanica e inglese, saranno cose altamente venerabili; ma non voglio già dire, con frase volgare, che ne abbiamo piene le tasche; dirò seltanto che a Bruxelles si sarà detta una cosa; ma, se noi ci convinciamo che è bene deliberare diversamente, dovremo seguire il convincimento nostro. E se ne verrà fuori un diritto di Roma diverso dal diritto di Bruxelles o di Londra, il cambio di quei nomi non ci farà perdere nulla.

Le partite devono essere uguali fra operai ed industriali: ecco la terza ragione, che si adduce per giustificare la violazione dei principî tradizionali.

Onorevoli colleghi, questo è il nodo della questione; questo è l'argomento vero, intimo, dell'onorevole Chimirri, e di coloro che la pensano come lui. La loro preoccupazione sta in ciò, che si uguaglino le partite tra l'industriale e l'operaio, cosicche quello, che il primo perde con l'obbligo di indennizzare l'infortunio dovuto al caso fortuito, venga compensato dal minore indennizzo, che si corrisponderebbe nel caso, in cui l'infortunio fosse dovuto a colpa dell'industriale.

Ma, signori, quando io sentiva tutti questi ragionamenti, pensavo fra me e me: ma siamo noi legislatori, oppur siamo al posto di un notaio di piccolo villaggio, che/cerchi di accomodare alla meglio un litigio fra due poveri contadini?

Quando un Parlamento adempie alle sue funzioni legislative, che sono le più alte, le più nobili, le più caratteristiche di esso, assai più che l'infervorarsi per il significato dell'elezione di un membro per la Giunta delle petizioni, cioè a dire quando il legislatore raccoglie il diritto e lo sanziona e lo proclama, dobbiamo noi sentire altra preoccupazione che questa, cioè che vi sia rispondenza tra la coscienza giuridica della collettività e il nuovo principio che noi siamo per stabilire?

Se il principio, che questa legge fa suo, non rispondesse alla coscienza giuridica, io lo respingerei, per nulla pensoso dell'accusa di parere piuttosto amico dell'industriale che dell'operaio. Secondo il mio concetto, qui non vi debbono essere nè amici degli uni, nè nemici degli altri; qui dentro non devono esservi che legislatori.

Ma se, invece, il principio nuovo è conforme alla coscienza giuridica della collettività, se esso è intrinsecamente vero e giusto, non cer-

cate oscuri nascondigli, e piccoli rifugi per evitarne e per diminuirne gli effetti.

Organi dell'evoluzione giuridica, quali noi siamo, adempiamo nobilmente al primo dovere nostro, che è quello di fedelmente rispecchiarne le conseguenze, dominando ogni altra simpatia, ogni altra preoccupazione, ogni altro timore.

Ed è principio maturato lungamente nella coscienza giuridica dei tempi nostri quello, che noi oggi proclamiamo, con rendere obbligatorio il risarcimento di un danno anche causato da semplice caso fortuito.

In questo sento di allontanarmi da ciò, che si è detto in questa Camera da sostenitori e da avversari delle particolari disposizioni del presente disegno. Ho inteso da tutti ammettere che ciò, che noi oggi facciamo, abbia ragion d'essere esclusivamente per la questione degli infortunî sul lavoro, ed appaia giustificato da un complesso di cause di opportunità sociale, più che da una vera e rigorosa esigenza del diritto.

No; la questione è assai più larga. Vi è proprio nella coscienza giuridica moderna il sentimento di concepire la responsabilità diversamente dalla vecchia legge aquiliana, che supponeva sempre e necessariamente la colpa come fondamento dell'indennità dovuta in seguito ad un danno.

Invece la tendenza moderna, rappresentata nella scienza non solo estera, ma anche, e lo dico con orgoglio, italiana, è mossa da nuovi concetti, e cioè che là, dove havvi una attività libera e volontaria, che produca benefizio a colui che la svolge, per ragion di giustizia colui, che ne trae lucro, deve sopportare anche i danni, che quell'attività produce al terzo, nulla importando che vi sia o non vi sia colpa. E badate, o signori, che il primo riconoscimento di questo principio è nel Codice civile, è nell'arca santa, tante volte citata con religiosa deferenza; dappoichè nello stesso Codice civile, in un caso importantissimo, noi abbiamo responsabilità senza colpa, e cioè nel caso della così detta responsabilità indiretta nei rapporti fra committente, commesso e danneggiato.

Pel solo fatto che io metta qualcheduno in mia vece ad agire per me, io sono responsabile delle colpe di lui, anche quando nessuna colpa di nessun genere io abbia commessa, nè mi sia imputabile negligenza alcuna così nella scelta che nella sorveglianza. Ripeto: è già nel Codice civile questo istituto, che è manifestazione di quel nuovo concetto della responsabilità. Altri esempi potrei portare. Il caso presente non è dunque che l'applicazione specifica di un principio generico, il principio nuovo della responsabilità, per cui là, dove un vantaggio si trae da una attività, bisogna che si risponda del danno, che quell'attività produce.

Che cosa importa andare a cercare, in tal caso, se ci sia, o non ci sia colpa! Se c'è un lucro e si produce un danno, io non debbo guardare se in quel momento ci fosse, o non ci fosse colpa. Vi è l'esempio tipico del danno prodotto dalla scintilla di una locomotiva, che traversa un campo e lo incendia. Qui non vi è alcuna responsabilità, perchè è un fatto puramente fortuito; eppure i magistrati hanno riconosciuto sempre l'obbligo dell'indennizzo, appunto sotto l'impulso incosciente di questi nuovi sentimenti, che maturano nella coscienza popolare. E osservazioni analoghe possono farsi in parecchi altri casi.

Mi riassumo: la giustizia sia avanti tutto; transazioni nessuna.

L'onorevole Colombo e l'onorevole Chimirri, però, me lo perdonino, non hanno dato il buon esempio quando hanno fatto proposte, che essi han confessato essere una transazione. Nessuna transazione coi principì di giustizia! Ma i principì di giustizia portano a questa conclusione: indennità anche nel caso d'infortunio dovuto a caso fortuito; e, poichè non sempre l'indennità, stabilita per legge, è uguale al danno effettivamente patito, nel caso, in cui vi sia colpa, conservi il suo vigore il diritto tradizionale, e si dia all'operaio un risarcimento, che uguagli il danno patito. (Bene! Bravo! — Approvazioni).

Presidente Ha facoltà di parlare l'onorevole Guicciardini.

Guicciardini. Aveva formato il proposito di non intervenire in questa discussione, perchè consideravo il mio intervento superfluo; ma, dopo l'ampia discussione, che ha avuto luogo, e la vivacità degli attacchi, ho mutato proposito, non perchè creda l'intervento mio necessario, ma pel timore che il mio silenzio potesse essere sinistramente interpretato.

Passo sopra alcune questioni, che avrebbero carattere di fatto personale, perchè non

voglio occupare la Camera in cose di piccola importanza, e vengo all'argomento.

Delle tre questioni, che costituiscono veramente il fondamento di questo disegno di legge, il rischio professionale, l'assicurazione e la responsabilità civile, le due prime sono rimaste fortunatamente fuori di discussione; non se ne è quasi (e con ragione) discusso, perchè trattasi di principî ormai sanzionati dalla coscienza giuridica del paese; disgraziatamente non si può dire lo stesso della terza questione fondamentale della legge, quella, cioè, della responsabilità civile.

Da quando ho potuto studiare a fondo questo argomento, la questione della responsabilità civile io l'ho vista sempre nel modo seguente.

Si deve mantenere la responsabilità civile nascente dall'infortunio colposo così come è stabilita dal diritto comune? O la si deve sopprimere puramente e semplicemente, allargando il concetto del rischio professionale in modo da comprendervi tutti gli infortunî provenienti da colpa? Oppure si deve accogliere un partito medio, quello, cioè, pel quale la responsabilità civile si mantiene, ma subordinatamente a certi limiti e a certe modalità?

La soppressione pura e semplice della responsabilità nascente da infortunio colposo a me pare che non si possa onestamente sostenere, almeno fino a quando non si creda opportuno di concedere all'operaio, comunque colpito da infortunio sul lavoro, come osservò nel suo discorso l'onorevole De Andreis, un'indennità pari al danno sofferto. Finchè non si accolga questo partito, che d'altra parte io stesso non riconosco accoglibile, nelle presenti condizioni, senza danno nell'industria, non credo che si possano con giustizia comprendere nel rischio professionale gli infortunî, che trovano la loro ragione nella colpa del padrone.

Invero, come si potrebbe giustificare questa soluzione, di fronte alle ragioni della giustia, che, soprattutto in una legge di indole sociale, non debbono essere mai trascurate? Forse con la teoria della transazione? Se si dà, si osserva, all'operaio colpito da infortunio non imputabile, più di quello, che il diritto comune consente, si può dare all'operaio colpito da infortunio colposo, meno di quello, che il Codice consente. Ma è questo un singolar modo di ragionare; dappoichè non è chi non veda che di transazione si può parlare solo

quando si tratti di indennità, che riguardano la stessa persona; ma è assurdo parlarne quando si tratti di in unità dovute a persone diverse, e per fatti che possono essere accaduti anche in località differenti.

Forse si potrebbe giustificare questa soluzione con la considerazione della convenienza di un compenso da darsi agli industriali pei nuovi carichi, che con questa legge si impongono loro?

Ma, una volta che si è riconosciuto che l'indennità pel rischio professionale è la so-disfazione dovuta a un diritto dell'operaio, è l'adempimento di un dovere degli industriali, neppure questa giustificazione è ammissibile. La sodisfazione di un obbligo morale, il riconoscimento di un diritto non può esser messo a prezzo.

Si vorrebbe forse giustificare questa soluzione con la considerazione (ed è questo l'argomento, sul quale si batte con maggiore insistenza) di garantire la pace fra operai e padroni evitando le contestazioni? Ma è ovvia la risposta che v'è pace e pace; v'è la pace fondata sulla giustizia, e v'è la pace fondata sopra il diniego di giustizia; e pace buona, pace desiderabile è soltanto la prima: la seconda è parvenza di pace, non pace vera, è pace, che contiene in sè stessa geimi di antagonismo, i quali accrescerebbero quello stato di guerra, che col presente disegno di legge vogliamo mitigare.

La soppressione della responsabilità civile nascente dall'infortunio colposo, in modo da comprenderla nella assicurazione, a me pare una soluzione, che proprio non può giustificarsi nè in ordine ai principî della giustizia, nè in ordine alle ragioni della equità: è una soluzione, che sta in contrasto coi fini stessi di questa legge, e non può non respingersi.

Messa da parte questa soluzione radicale, rimane l'altra, quella del mantenimento della responsabilità civile derivante dall'infortunio colposo, senza nessuna limitazione, così come è regolata nel nostro Codice.

Come non accetto la prima soluzione, non accetto neppure questa seconda; perchè, se è giusto e doveroso concedere all'operaio colpito da infortunio non imputabile una indennità, se è giusto e doveroso concedere all'operaio colpito da infortunio colposo il pieno risarcimento voluto dal diritto comune, mi pare che sia giusto e doveroso ugualmente difendere

gl'intraprenditori e gli industriali contro una piaga, che si va diffondendo, vale a dire contro quelle liti, che non sono mosse da un sentimento di giustizia, ma da una condannabile speculazione.

Messe da parte queste due soluzioni radicali, rimane quella intermedia, la responsabilità civile limitata.

E qui si presentano la questione della colpa raffigurata nella violazione dei regolamenti, la questione della colpa grave, la questione della colpa che risulta da sentenza penale: tre soluzioni di un medesimo problema, ma per le quali noi non abbiamo ormai più libertà di scelta.

La proposta di limitare la responsabilità civile alla colpa raffigurata nella violazione dei regolamenti, è una proposta già giudicata dai due rami del Parlamento; fu discussa e condannata dalla Camera dei deputati nella discussione del maggio 1896: fu riproposta, discussa e condannata, dopo ampio dibattito, dall'altro ramo del Parlamento nella discussione del luglio 1897.

L'accogliere ora questa proposta equivarrebbe evidentemente a condannare sin d'ora a morte sicura questo disegno di legge: nessuno infatti potrebbe sperare di vederlo arrivare in porto quando contenesse un principio fondamentale, che i due rami del Parlamento hanno già esaminato e condannato.

L'altra proposta, quella di limitare la responsabilità civile alla colpa grave, fu discussa ed approvata, è vero, dalla Camera dei deputati nel maggio 1896; ma il Senato nemmeno di questa proposta ha voluto sentir parlare, come è dimostrato ad esuberanza dal fatto che le tre relazioni presentate da quel tempo in poi in Senato sugli infortunî sono tutte e tre contrarie a siffatta proposta. È perciò evidente che anche l'accogliere questa proposta equivarrebbe a condannare il disegno di legge.

E così siamo alla proposta contenuta nel disegno in esame, quella di limitare la responsabilità civile alla colpa riconosciuta da sentenza penale; proposta, contro la quale ha parlato con acri parole il deputato Chimirri, qualificandola perfino di proposta venuta alla Camera in forma di contrabbando.

Nessuna accusa, o signori, è più ingiusta di questa, perchè nessuna proposta è stata mai presentata con maggiore preparazione al Parlamento.

Questa proposta infatti fu escogitata ed approvata dal Consiglio superiore di previdenza, del quale facevano e fanno parte uomini di altissima autorità nella materia; fu approvata a voti unanimi dall'Ufficio centrale del Senato, di cui facevano parte intelligenze elettissime di quel Consesso; fu approvata infine a grandissima maggioranza dal Senato del Regno. Nè ciò è tutto: la proposta, lodata da persone competenti e studiose di questo argomento, è stata accolta con lode anche al di là delle Alpi. Poichè, contrariamente a quello, che l'onorevole Chimirri, certo non esattamente informato, ha detto, il concetto, che informa l'articolo nostro, è stato accolto anche nel disegno di legge olandese.

Chimirri. No!

Guicciardini. Ho qui il disegno di legge: lo comunicherò volentieri all'onorevole Chimirri. Anzi, per togliere ogni dubbio, leggerò l'articolo 65 del disegno di legge olandese, che appunto regola la responsabilità civile dell'imprenditore. L'articolo nella traduzione francese, che trovo nel Bulletin du Comité permanent du congrès des accidents du travail, suona così:

« La responsabilité du patron qui résulte des articles 1401 et suivants jusque et y compris l'article 1405 du Code civil et celle qui résulte des articles 423 et suivants jusque et y compris l'article 427 du Code de commerce cessent pour un accident survenu à un assuré dans l'exécution du travail. La responsabilité du patron qui résulte des articles 1406 et 1407 du Code civil est limitée au cas où un accident est survenu à un assuré dans l'exécution de son travail et où le juge pénal l'a condamné par une décision devenue définitive pour un des actes coupables mentionnés dans le Code pénal (livre II, titres XIX, XX et XXI). » E in una nota il traduttore aggiunge la seguente notizia: « Le titre XIX vise les actes volontaires contre la vie humaine, le titre XX les sévices et le titre XXI l'homicide et les blessures involontaires. »

Siamo, come si vede, nel tema della responsabilità civile nascente da colpa riconosciuta da sentenza penale.

Nè c'è da sorprendersi che questa proposta, messa avanti soltanto sui primi del 1897, quasi all'ultim'ora, dal Consiglio di previdenza, sia stata accolta con tanto favore: mercè essa si evitano tutte le interminabili

questioni sulla natura della colpa, e sul modo di distinguere la colpa grave da quella lieve, nelle quali il Parlamento italiano da tanti anni si è perduto senza venire ad una conclusione sodisfacente; mercè essa si assicura il pieno risarcimento del danno all'operaio colpito da infortunio colposo, tutte le volte che tale infortunio produce un danno di una certa importanza; mercè essa, finalmente, si assicura l'industriale contro le molestie delle liti non promosse da sentimenti di giustizia.

Nè valga il dire che con questo temperamento non si fa altro che trasportare le liti dal foro civile al foro penale; perchè nel foro penale le cause di azione pubblica non entrano se non quando il magistrato, dopo un giudizio di delibazione, siasi convinto che la denunzia non è infondata e che la colpa effettivamente esiste.

Certamente non sostengo, come nessuno qui ha sostenuto, che questo disegno di legge sia scevro da inconvenienti. Ciò che sostengo è questo: che, se ha qualche difetto, non è questa una ragione sufficiente per respingerlo; e che una legislazione perfetta, o almeno meno imperfetta di quella, che si può escogitare a priori, non si potrà avere se non quando la materia sia stata sottoposta al saggio della pratica e dell'esperienza nostra.

E questo non lo dico soltanto io: lo dice un uomo, che il deputato Chimirri ha citato a cagion d'onore, e che, anche recentemente, ha pubblicato su questo argomento un lavoro, che suona approvazione in condizionata del presente disegno di legge. Alludo al senatore Villari, il quale termina il suo lavoro con queste testuali parole: « È impossibile fare una legge perfetta sugli infortuni; non l'hanno potuta fare nemmeno le nazioni, che stanno più avanti di noi, che hanno assai prima e con più buona volontà di noi cominciato a studiare ed a fare leggi sociali. Esse si persuasero subito che bisognava procedere a gradi, correggendo, migliorando sopra ciascun punto secondo i risultati dell'esperienza, non perdendo mai di vista le proprie convinzioni ed i bisogni propri. E così dobbiamo fare anche noi.

« Chi dice di volere ora in Italia una legge perfetta sugli infortuni del lavoro, tanto vale che dica di non volerne nessuna. »

Io mi auguro che tutti i miei colleghi, al momento di dare il loro voto su questo articolo, nel quale stanno veramente racchiuse le sorti della legge, terranno presenti le verità contenute in queste parole di quell'uomo venerato, che risponde al nome di Pasquale Villari. Qualora siffatto augurio si verifichi, il 14 marzo, nel giorno della festa del Re, il telegrafo potrà annunziare che lo Stato italiano è entrato finalmente nella via delle serie riforme sociali, delle vere e serie riforme civili. (Approvazioni vivissime — Congratulazioni).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

Pantano Io non ho che da pronunziare pochissime parole, perchè l'argomento è stato così ampiamente e dottamente discusso che, in verità, la Camera sa a che attenersi intorno all'articolo 22.

Però all'onorevole Chimirri, il quale si è fatto valoroso campione della opposizione a questa legge, vorrei fare qualche osservazione di una certa importanza. Egli, combattendo l'articolo 9, pur di far naufragare la legge, coll'intendimento di migliorarla, non indietreggiò, elevando la misura dell'indennità, dinanzi all'idea di sacrificare gl'interessi degli industriali, pur di salvare i principî.

Nell'articolo 22, invece, pur di salvare quegli interessi, non esita a sacrificare i principî. Perchè il voler sopprimere le conseguenze civili del reato di azione pubblica con una specie di transazione commerciale, nella quale il rischio e la colpa sarebbero coperti completamente dall'assicurazione obbligatoria, corrisponde a valutare in denaro contante i principî eterni e più elementari del diritto; dato, infatti, il reato d'azione pubblica e la conseguente condanna, separare questa dalla responsabilità civile sarebbe illegale ed immorale ad un tempo.

E noi, che ciò non vogliamo, non possiamo non accettare l'articolo 22 anche nel riconoscimento di questo diritto; riconoscimento, che vorremmo più largo a tutela degli operai, ma che, per limitato che sia, sarà come un freno, e varrà ad impedire che l'assicurazione per l'infortunio si tramuti in un vero incitamento alle disgrazie e alla loro impunità nel campo del lavoro.

Fatte queste osservazioni sommarie, intorno alle quali oratori assai più valenti dime hanno parlato, per dimostrare che l'assicurazione sarebbe una malleveria al mal fare, senza il freno della responsabilità civile

voglio ribattere un altro argomento addotto dagli onorevoli Chimirri e Colombo.

Essi hanno rievocato in questa Camera la figura tipica dell' industriale italiano lottante con tutte le sue forze e con tutta la sua energia contro la concorrenza estera, per introdurre man mano, a furia di sacrifici, i miglioramenti successivi, necessari alla propria industria; figura tipica, che noi con questa legge veniamo, dicono essi, a sovraccaricare di nuovi pesi in maniera da rendere troppo penosa e quasi impossibile la sua missione.

Onorevole Chimirri, se l'ora non incalzasse la Camera nella presente discussione, io vorrei poter ritorcere questo argomento come il migliore e il più poderoso in favore di questa legge. Perchè, per Dio, noi siamo passati attraverso gli anni più dolorosi della vita economica italiana appunto per colpa di quella tariffa doganale del 1887, che impose la taglia a tutti i consumi e a tutto il rimanente della produzione nazionale per favorire queste industrie, per le quali oggi voi reclamate una nuova tutela; tutela, che il paese ha già pagato largamente, profusamente; tutela, che è stata la rovina dell'agricoltura e del mezzogiorno d'Italia; tutela, che fu invocata, prolungata, mantenuta per assicurare, col monopolio, alle grandi industrie l'ammortamento dei capitali destinati agl'impianti, e i dividendi ai loro azionisti.

Oh per Dio! Queste industrie si sono svolte, ingrandite a spese dei contribuenti e col sudore dei proletari, e non vi basta? Avrei compreso che si potesse elevareun a simile questione, se, cioè, lo Stato abbia diritto di imporre l'assicurazione obbligatoria, ove l'industria paesana si fosse svolta nel campo del libero scambio. Noi avremmo sempre sostenuto che lo Stato ha diritto di intervenire, nella sua missione di suprema tutela sociale, anche in questo caso; ma avremmo compreso, scientificamente e praticamente, la vostra opposizione. Ma, dati i precedenti e la situazione di fatto, questa legge sugli infortuni del lavoro, con l'assicurazione obbligatoria e con la responsabilità civile limitata, è un corrispettivo minimo, che lo Stato impone all'industria verso i lavoratori, che questa ha sfruttato e continua a sfruttare quotidia. namente.

E poichè il Senato, in un istante di visione chiara delle pubbliche necessità (perchè io non ammetto, pur non essendo partigiano della Camera non elettiva, che ivi non siedano uomini, nei quali si rispecchi anche

il sentimento del paese, e si ripercuota, in date ore, la necessità della riforma) ha approvato l'articolo 22 come una media concessione alle diverse tendenze, che si contendevano il terreno, perciò, pur restando intera la libertà del Parlamento di migliorarla più tardi e di correggere questa legge, noi, di questa estrema parte della Camera, in piena armonia con l'esempio dei colleghi, che siedono in banchi ancora più estremi dei nostri, i quali, pur vagheggiando dottrine e riforme di gran lunga più sostanziali, hanno veduto la necessità di non insistervi ora, pur di far si che questa legge arrivi in porto come una prima caparra, come un'arma, che serva ad altre e più proficue conquiste, perciò noi, di fronte alla situazione, che si è nettamente disegnata in questa Camera, e alle varie tendenze, che il dibattito ha chiarito, domanderemo che per questo arti olo si proceda alla votazione nominale.

Prenda ciascuno il proprio posto. Non è più il tempo di trincerarsi dietro le buone intenzioni per procrastinare ancora l'approvazione di una legge, la quale, da tanti anni si trascina penosamente fra il Senato e la Camera, mentre intorno ci incalzano i bisogni e i dolori delle classi lavoratrici, mentre più ancora, egregi colleghi, ci incalza la satira beffarda, che frusta a sangue il Parlamento per la impotenza dei suoi conati riformatori.

Assuma chi crede la responsabilità di respingere, col presente articolo, il disegno di legge. Noi, quantunque, ripeto, partigiani di più sostanziali riforme, non lo faremo. Ma coloro, i quali oggi voteranno contro, non vengano più tardi a chiedere l'intervento dello Stato in difesa dei padroni, quando sorgeranno gli scioperi! Essi, con l'opera loro, ne saranno stati gl'incitatori; imperocche saranno essi gli avversari di quella pacificazione sociale, che in questa Camera si invoca sempre colle parole, ma non si vuole coi fatti. (Bravo! Bene! — Approvazioni).

Presidente. Gli emendamenti presentati a quest'articolo dagli onorevoli Chimirri, Colombo e Luporini sono stati svolti.

Rimane l'emendamento proposto dagli onorevoli Nofri, Bissolati, Costa Andrea, Berenini, Agnini e Pescetti, i quali propongono il seguente articolo sostitutivo:

« Non ostante l'assicurazione effettuata con le norme da questa legge stabilite, rimane

la responsabilità civile a carico dell' industriale, padrone, od esercente l'impresa in genere, nei casi in cui il danno non sia la conseguenza dell'accidentale infortunio, che la presente legge contempla, ma bensì l'effetto di colpa o di dolo. »

L'onorevole Nofri ha facoltà di parlare. Nofri. Al punto, in cui è giunta la discussione, il nostro emendamento non può avere altro scopo che quello di affermare semplicemente, ancora una volta, la necessità che la responsabilità civile sia mantenuta quale è per diritto comune.

Credo opportuno fare questa osservazione, perchè, come già ebbi a dichiarare ieri, anche a nome degli amici, che con me sottoscrissero questo emendamento, non vogliamo che, per colpa nostra, si ritardi di un solo minuto l'approvazione di questa legge.

Tuttavia riteniamo doveroso portare il nostro modesto contributo a questa affermazione ed alle altre simili, che tendono a far rivivere la responsabilità civile; contributo, il quale si limiterà al solo campo pratico, e sarà forse perciò più efficace di tutte le teorie e di tutte le disquisizioni giuridiche, che, in questi giorni, si son qui svolte a tale proposito. Già, prima di me, osservò l'onorevole Orlando che il sopprimere o il limitare in modo eccessivo il principio della responsabilità civile avrebbe posto una parte dei lavoratori in condizioni peggiori, nelle eventualità di certi infortunî, di quelle, in cui si trovano ora senza i benefizi della presente legge.

Voglio suffragare quello, che disse l'onorevole Orlando, con alcuni esempi tratti
da quella classe di lavoratori appunto, che,
più di ogni altra, si trova esposta agli infortunî. Parlo, si capisce, degli agenti delle
ferrovieitaliane. (Rumori — Segni d'impazienza).
Addurrò pochi esempi, ma molto istruttivi,
e tutti riferentisi a data recentissima, al
1897.

Per inabilità permanente parziale, un frenatore della rete mediterranea faceva causa alla sua amministrazione; in via stragiudiziale questa pagava subito a quel frenatore la somma di lire 7,075, vale a dire il doppio di quello, che avrebbe avuto con la presente legge.

Pure per inabilità permanente parziale, un macchinista della rete mediterranea conseguiva, sempre in via stragiudiziale, 6,500 lire. Per morte di un manovale, la sua famiglia conseguiva la somma di 8,500 lire.

Pure per morte, la famiglia di un conduttore consegui la somma di 12,000 lire (Rumori). Pure per morte, la famiglia di un capo conduttore riceveva la somma di 16,000 lire, e tutto ciò sempre in via stragiudiziale (Oh! — Rumori).

Ma che! anche le cifre vi fanno paura?

Presidente. Onorevole Nofri, tenga conto delle condizioni della Camera!

Nofri. Conchiudo: per le ragioni esposte ieri, non insistiamo perchè il nostro emendamento sia posto a partito; lasciamo, invece, che sia votato l'articolo quale è proposto, perchè, in qualche modo, almeno, mantiene il principio della responsabilità civile, e non peggiora quindi del tutto e in ogni caso le condizioni della maggior parte dei lavoratori italiani.

Ci auguriamo però che in questa Camera si ritorni prossimamente a discutere di questo tema degl'infortunî; e se ne discuta, non per creare una legge, che non c'è, ma per modificare quella, che verrà approvata questa sera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Cocco Ortu, ministro di agricoltura e commercio. Se nei giorni scorsi rivolsi viva preghiera alla Camera di non accettare gli emendamenti proposti, sebbene riconoscessi che le disposizioni degli articoli, ai quali si riferivano, erano discutibili, oggi prego la Camera di respingere gli emendamenti all'articolo 22, perchè esso risolve nel modo meno imperfetto la questione della responsabilità civile del risarcimento del danno in caso d'infortunio.

Abbiamo udito sopra tale questione ripetuti con venustà di forma gli argomenti enunciati e svolti altra volta nei Parlamenti e nei Congressi; e farei opera, quindi, non necessaria al punto in cui è la discussione, anche se volessi riassumere considerazioni note a confutazione degli oppositori.

A me non resta che ringraziare gli oratori, che tanto validamente difesero il disegno di legge, dall'onorevole Lacava all'onorevole Orlando, all'onorevole Guicciardini, interprete autorevole del concetto, al quale s'ispira l'articolo 22, tanto combattuto.

Non aggiungo che poche osservazioni. Ricorderò all'onorevole Chimirri che quella, che

a lui pare una novità del Senato, cioè l'aver limitato la responsabilità civile al caso dell'infortunio avvenuto per colpa del padrone giudicato colpevole con sentenza di condanna penale, non è che la riproduzione di un concetto, che trovasi nell'articolo 14 del disegno di legge da lui presentato nel 1892. I termini della sua proposta erano press'a poco gli stessi.

Passo sopra a tutte le questioni giuridiche, e al supposto aggravio all'industria.

Rispondo due sole parole all'onorevole Colombo, il quale parlava d'ingiustizia e di disparità di trattamento, e quasi muoveva a noi il rimprovero di non essere liberali, perchè il liberalismo è a base di giustizia, e questa, secondo lui, sarebbe offesa principalmente perchè nell'ipotesi di colpa, dalla quale nasce la responsabilità dell'imprenditore, non si fa perdere all'operaio l'indennità.

Mi sarebbe facile la risposta, che fu del resto data nelle discussioni dell'altro ramo del Parlamento e in autorevoli pubblicazioni.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Coccu-Ortu, ministro di agricoltura e commercio. Tengo conto dell'ora tarda e delle legittime impazienze della Camera; e ometto quanto avrei potuto dire sopra queste ed altre obbiezioni e censure mosse all'articolo 22. Aggiungerò solo due cose.

L'articolo 22 non estende, ma limita la responsabilità degli industriali, quale dovrebbe essere secondo il diritto comune.

Non è esatto che, riferendosi l'articolo stesso alle sanzioni del Codice penale pei reati d'azione pubblica, la estenda anche ai casi di colpa lieve.

Ad ogni modo la disposizione combattuta rende minori le incertezze, lascia meno aperto l'adito ai processi e alle liti di quello, che sarebbe ove si stabilisse, come vogliono gli oppositori, la responsabilità nel caso della colpa grave, che non è del resto ben definita, o di colpa inescusabile, che non è altro, secondo fu detto nella Camera francese, che la colpa grave designata con diverse parole.

Si è qui parlato del danno delle industrie; e il deputato della vallata dell'Olona ha parlato a nome degli interessi dell'industria italiana. Non tutti gli industriali la pensano al modo istesso. I rappresentanti dell'industria del Piemonte, riuniti il lo marzo in una conferenza, facevano questo voto alla Camera:

- « La confederazione tra industriali e commercianti del Piemonte:
- « Esaminato il progetto di legge per gli infortuni sul lavoro, già approvato dal Senato del Regno il 7 luglio 1897;
- « Presa cognizione della relazione dei diciotto deputati rappresentanti di ciò incaricati, diligentemente e sapientemente redatta dall'onorevole Gianolio;
- « Sebbene compresa del grave onere che viene imposto colla nuova legge alle nazionali industrie, le quali già versano in condizioni assai disgraziate;
- « Tuttavia riconosce la necessità e l'urgenza di una legge reclamata dalla civiltà e dal progresso e più ancora da un sentimento elevato di umanità e di giustizia. »

Voci. Ai voti! ai voti!

Cocco-Ortu, ministro d'agricoltura e commercio. E finisco, pregandovi di votare questo disegno di legge, nel quale crediamo di avertrovata la giusta via, approfittando della esperienza degli altri senza imitarla servilmente, e di aver fatto opera di progresso durevole e seria, poichè ha per fondamento la giustizia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Ferrero di Cambiano, relatore. Non intendo fare un discorso. Intendo soltanto dichiarare, in nome della Commissione, che ci associamo all'onorevole ministro per respingere tutti gli emendamenti e per mantenere l'articolo 22 così come è stato proposto.

Presidente. Verremo ai voti.

Onorevole Chimirri, mantiene il suo emendamento?

Chimirri. Lo mantengo.

Presidente. Onorevole Colombo, mantiene il suo?

Colombo. Lo mantengo.

Presidente. Onorevole Luporini, mi pare che Ella potrebbe ritirare il suo emendamento.

Luporini. Lo ritiro, e mi associo a quello dell'onorevole Chimirri.

Presidente. L'onorevole Nofri ha dichiarato di ritirare il suo emendamento.

Prego la Camera di prestarmi attenzione. L'onorevole Colombo propone un articolo sostitutivo a quello della Commissione, e così pure l'onorevole Chimirri.

La proposta dell'onorevole Colombo deve

però avere la precedenza, perchè più larga; se la Camera non accoglierà la proposta dell'onorevole Colombo, metterò a partito l'articolo sostitutivo dell'onorevole Chimirri,

Sta bene cosi, onorevole Chimirri?

Chimirri. Mi rimetto al presidente per regolare l'ordine della discussione.

Fortis. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Fortis. La Camera si è molto appassionata in questa questione, di ordine elevatissimo sociale e politico. Per togliere ogni equivoco, e per lasciare completa libertà di pensiero, in una discussione di natura dottrinale, e direi quasi, scientifica, desidererei che il Governo eliminasse ogni dubbio intorno all'indole politica della votazione; desidererei, cioè, che il Governo dichiarasse esplicitamente egli non fa questione di fiducia politica.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Se il Governo avesse creduto opportuno di fare una questione di fiducia, l'avrebbe già fatta. Credo che queste parole debbano sodisfare l'onorevole Fortis e non aggiungo altro. (Commenti).

Presidente. Onorevole Pantano, Ella ha presentato una domanda di votazione nominale sottoscritta anche da altri quattordici deputati. Desidererei che Ella dichiarasse se intende che la votazione nominale debba farsi sull'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Colombo o su quello proposto dall'onorevole Chimirri; poichè si tratta di fare due votazioni.

Pantano. Noi desideriamo che la votazione nominale avvenga sull'emendamento dell'onorevole Colombo, perchè esso è il primo ed è il più comprensivo. Se poi, per ostruzionismo, ci si vorrà condannare ad una doppia votazione (Interruzioni — Rumori) ci rassegneremo; ma ad ogni modo mi sembra che colla prima votazione la Camera esprimerà chiaramente il suo pensiero.

Chimirri. Chiedo di parlare. (Rumori). Presidente. Ne ha facoltà.

Chimirri. È la seconda volta che l'onorevole Pantano mi lancia accuse infondate. Dapprima mi ha qualificato paladino di non so quale immaginaria opposizione...

Pantano. Ho detto: campione!

Chimirri. Va bene: campione dell'opposizione; ora mi accusa di ostruzionismo.

Onorevole Pantano, io faccio il mio dovere al pari di lei (Bravo! a destra). Ho difeso opinioni, che professo da anni e più di una volta ho manifestato alla Camera; e non posso rinunciare ai miei convincimenti per far piacere a chicchessia. Parlo come la coscienza mi detta, e non permetto ad alcuno di sindacare o investigare le mie intenzioni. (Approvazioni a destra — Rumori a sinistra).

Presidente. Ma, onorevole Chimirri, ognuno fa il suo dovere qua dentro.

Chimirri. Onorevole presidente, a me preme di porre in chiaro, che non faccio come non ho mai fatto, ostruzionismo. Se ho preso viva parte a questo importantissimo dibattito, gli è perchè non posso nè voglio rinunciare ai miei convincimenti. È vero che i due emendamenti, il mio e quello dell'onorevole Colombo, hanno la medesima tendenza, e muovono da identiche premesse; perchè, dopo tutto, l'emendamento dell'onorevole Colombo risponde all'articolo 21 del mio disegno del 1891. Se il mio presenta qualche modificazione, ciò dipende da questo, che ho voluto tener conto delle discussioni avvenute e del tempo trascorso.

Non c'è però alcuna differenza sostanziale fra i due emendamenti. Nel presentare il mio non ho avuto alcun pensiero riposto; ma solo il desiderio di trovare una soluzione media, meno pericolosa, che potesse conciliare le due opposte correnti.

Presidente. Sta bene, onorevole Chimirri; ne siamo tutti persuasi.

Pregherei quindi l'onorevole Chimirri e l'onorevole Colombo di fare in modo che si faccia una sola votazione.

L'onorevole Ferraris Maggiorino ha chiesto di dichiarare il suo voto.

Ne ha facoltà.

Ferraris Maggiorino. Interprete anche del pensiero di parecchi amici, desiderosi che questa legge giunga in porto al più presto possibile, così come fu approvata dal Senato, dichiaro che voteremo contro qualsiasi emendamento proposto agli articoli, per non ritardare la votazione segreta del disegno di legge. (Approvazioni).

Presidente. Onorevole Chimirri....

Chimirri. Per aderire al desiderio espresso dall'onorevole presidente, dichiaro che, se

sarà respinto l'emendamento dell'onorevole Colombo, ritirerò il mio. (Approvazioni).

Presidente. Sta bene.

Lochis. Chiedo di parlare per una dichiarazione di voto. (Rumori).

Presidente. Ne ha facoltà.

Lochis. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento dell'onorevole Colombo. Però, se questo emendamento venisse respinto, dichiaro che voterò a favore della legge, perchè è mio desiderio che essa finalmente giunga in porto. (Oh! a sinistra — Commenti).

Presidente. Veniamo dunque ai voti. Rileggo l'articolo sostitutivo dell'onorevole Colombo:

- « Il capo esercente dell'impresa, industria o costruzione, e coloro, che egli propone alla direzione del lavoro sono responsabili civilmente verso il danneggiato o i suoi aventi causa, quando l'infortunio sia avvenuto per le seguenti cause loro imputabili:
 - a) per dolo;
- b) per inosservanza da parte loro delle misure preventive prescritte dalla legge e dai regolamenti.
- « La prova che esistono tali circostanze deve risultare da sentenza penale passata in giudicato, nella quale il magistrato fisserà l'ammontare della indennità spettante al danneggiato o ai suoi aventi causa, anche se non si sieno costituiti parte civile nel giudizio. Essi però hanno diritto di avere il pagamento della sola parte che eccede l'indennità liquidata dall'Istituto assicuratore.
- « Il giudizio, in caso di morte dell'imprenditore, avrà luogo contro i suoi aventi causa per gli effetti della responsabilità civile; e il giudizio civile non potrà più istituirsi dopo trascorsi sei mesi dalla dichiarazione che l'azione è rimasta estinta per morte degli imputati. »

Su questo articolo sostituito è stata chiesta la votazione nominale dagli onorevoli Pantano, Pipitone, Angiolini, De Andreis, Socci, Turati, Del Buono, Celli, Ròndani, Nofri, Garavetti, Chindamo, Valeri, Aggio e Pescetti.

Si procederà dunque alla votazione nominale. Coloro, che approvano l'emendamento dell'onorevole Colombo, risponderanno sì coloro, che, non l'approvano risponderanno: no.

Si faccia là chiama.

Arnaboldi, segretario, fa la chiama:

Rispondono sì:

Ambrosoli — Arnaboldi.

Baragiola — Bombrini — Brunetti Eugenio — Brunetti Gaetano.

Cagnola — Cambray Digny — Campi — Carmine — Casalini — Chimirri — Colombo Giuseppe — Compagna — Cremonesi.

De Amicis — De Martino — De Nava — De Nicolò.

Farina Emilio — Frascara Giuseppe.

Gavazzi — Giusso — Greppi.

Lochis - Lucifero.

Matteucci — Mezzacapo — Morandi Luigi - Murmura.

Oliva.

Paganini — Papadopoli — Piola — Prinetti.

Radice — Roselli.

Santini — Schiratti — Serralunga — Sola

- Sormani.

Tiepolo — Torraca.

Weil-Weiss.

Rispondono no:

Afan de Rivera — Aggio — Aguglia — Alessio — Amore — Angiolini — Arcoleo.

Baccelli Guido — Bacci — Balenzano — Barzilai — Bernini — Bertarelli — Biscaretti — Bissolati — Bonardi — Bonfigli — Bonin — Bosdari — Branca — Brenciaglia — Brin — Brunialti — Brunicardi.

Callaini — Calvi — Campus Serra — Cantalamessa — Cao-Pinna — Cappelli — Carboni-Boj — Carcano — Carpaneda — Casale — Casana — Casciani — Castiglioni — Castoldi — Cavalli — Celli — Cereseto — Ceriana Mayneri — Chiapusso — Chindamo — Cimorelli — Cocco-Ortu — Colarusso — Colonna — Colosimo — Conti — Cortese — Cottafavi.

Dal Verme — D'Ayala Valva — De Andreis — De Bellis — Del Buono — Della Rocca — De Nobili — De Prisco — De Riseis Giuseppe — Di Bagnasco — Di Cammarata — Diligenti — Di Rudini Antonio — Di Rudini Carlo — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Di Trabia — Donati.

Fani — Fasce — Fazi — Ferraris Maggiorino — Ferrero di Cambiano — Finardi — Fortis — Fortunato — Franchetti — Frola — Fulci Nicolò.

Galletti -- Gallini -- Gallo -- Garavetti -- Gattorno -- Ghigi -- Ghillini -- Giaccone --

Giampietro — Giolitti — Giovanelli Giuliani — Guicciardini.

Imperiale.

Lacava — Lazzaro — Lojodice — Lorenzini — Lucchini Luigi — Lucernari — Luchini Odoardo — Luzzatti Luigi — Luzzatto Attilio.

Marazzi Fortunato — Mariotti — Marsengo-Bastia — Massimini — Mazza — Mazziotti — Menafoglio — Merello — Mestica — Mezzanotte — Mocenni — Monti-Guarnieri — Morando Giacomo — Morgari — Morpurgo — Mussi.

Nofri.

Orlando.

Pais-Serra — Pala — Palberti — Palizzolo — Palumbo — Pantano — Pavoncelli — Pennati - Pescetti — Picardi — Pipitone — Podesta.

Raccuini — Randaccio — Rizzetti — Rizzo Valentino — Rogna — Romanin-Jacur — Rovasenda — Ruffo.

Sacconi — Sanfilippo — Scaramella-Manetti — Selvatico — Sili — Socci — Soulier — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte.

Talamo — Tecchio — Tizzoni — Torlonia Guido — Torlonia Leopoldo — Turati.

Valeri — Valle Gregorio — Vendramini — Veronese — Vischi.

Wollemborg.

Zanardelli — Zeppa.

Si astengono:

Bonacossa.

Luporini.

Sono in congedo:

Berio — Bertesi — Borsarelli — Boselli. Calissano — Castelbarco-Albani — Chiesa - Civelli — Coffari.

De Donno — De Michele — Di Scalea. Freschi.

Lampiasi.

Manna - Marcora.

Pastore — Pini — Piovene — Poggi — Pullè.

Salvo.

Tozzi.

Vaccaro.

Sono ammalati:

Binelli - Bocchialini.

Caffarelli — Calleri Giacomo — Capoduro — Chinaglia — Ciaceri — Clementini — Credaro.

Daneo - Di Lorenzo.

Gianolio — Goja — Grassi-Pasini.

Imbriani Poerio.

Lugli.

Marescalchi Alfonso — Meardi — Medici.

Penna.

Ridolfi.

Sani - Serristori.

Tinozzi — Toaldi.

Vollaro-De Lieto.

È in missione:

Mascia.

Assenti per ufficio pubblico:

Cavagnari.

Presidente. Proclamo alla Camera il risultamento della votazione nominale sull'emendamento presentato dall'onorevole Colombo.

Presenti e votanti... 212 Maggioranza..... 107 Risposero sì..... 45

Risposero no.... 165 Si astennero.... 2

(La Camera non approva l'emendamento presentaeo dall'onorevole Colombo).

L'onorevole Chimirri hagià dichiarato che, se fosse stato respinto l'emendamento dell'onorevole Colombo, avrebbe ritirato il suo. È vero?

Chimirri. Sissignore!

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 22, così come è proposto dal Governo d'accordo con la Commissione.

(È approvato)

La Camera vuol continuare nella discussione?

Voci. Sì! sì!

Presidente. Allora prego gli onorevoli deputati di non allontanarsi, perchè si possa procedere alla votazione segreta.

Art. 23.

« Gli Istituti assicuratori, i Sindacati e le Casse speciali debbono pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso che loro competerà delle somme pagate a titolo d'indennità e delle spese accessorie contro le persone civilmente responsabili, quando l'infor-

tunio sia avvenuto per le cause previste dall'articolo precedente.

« La sentenza, che accerterà la responsabilità civile a norma del precedente articolo, basterà per il caso predetto a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile.

« Competerà la stessa azione di regresso contro l'operaio offeso quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del danneggiato. La prova del dolo deve risultare da sentenza penale. Questa prova potrà raccogliersi nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile, quando per morte dell'imputato o per amnistia non possa proseguirsi il giudizio penale, e il relativo giudizio civile non potrà più istituirsi dopo trascorso un anno dalla dichiarazione che l'azione è rimasta per le dette cause estinta.

«L'azione di regresso si prescrive nel termine di un anno dal giorno nel quale la sentenza è passata in cosa giudicata.»

Gli onorevoli Colombo e Chimirri hanno presentato emendamenti a questo articolo. Intendono di mantenerlo?

Chimirri. Ossequente al voto della Camera e desideroso di non indugiare l'approvazione di questa legge, ritiro tutti gli altri emendamenti. (Bravo!)

Colombo. Anche io li ritiro.

Presidente. Onorevole Nofri, anche Ella ritira il suo?

Nofri. Lo ritiro.

Presidente. Essendo ritirati tutti gli emendamenti, pongo dunque a partito l'articolo 23. (È approvato).

Art. 24.

Salvo i casi previsti dall'articolo 22, i capi o esercenti d'imprese, industrie o costruzioni di cui agli articoli 1 e 6 dopo stipulata l'assicurazione o dopo avere provveduto ai termini degli articoli 17 e 18, restano esonerati dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

(È approvato).

Art. 25.

I capi o esercenti d'imprese, industrie o costruzioni, anche se non indicate nell'articolo 1, devono nel termine di due giorni dare notizia di ogni infortunio sul lavoro all'autorità locale di pubblica sicurezza, sotto pena di una ammenda da lire 50 a 100.

 $(E\ approvato).$

Art. 26.

Le somme riscosse per contravvenzioni alla presente legge saranno versate nella Cassa dei depositi e prestiti. Queste somme e le altre versate a mente dell'articolo 9, numero 5, e l'ammontare corrispondente all'indennità nel caso previsto dall'articolo 21 sa-

ranno dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio adibite ai seguenti scopi e nell'ordine di precedenza con cui vengono indicati:

1º Per sovvenire gli operai che non avessero potuto conseguire l'indennità per insolvenza delle persone incorse nelle sanzioni dell'articolo 21;

2º Per sussidiare nei modi e nella misura stabiliti dal regolamento, le Società che assumono l'obbligo di soccorrere gli operai feriti sul lavoro nei primi cinque giorni di malattia;

3º Per creare premi a favore degl'inventori di nuovi congegni protettori;

 $(\grave{E}\ approvato).$

Art. 27.

Alla esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento da approvarsi con Regio Decreto, sentito il Consiglio della Previdenza e il Consiglio di Stato.

(È approvato).

Art. 28.

La presente legge entrerà in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

(È approvato).

Presidente. Procederemo ora alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Si faccia la chiama.

Di Trabia, segretario, fa la chiama.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

 $(I\ segretari\ numerano\ i\ voti).$

La Camera non essendosi trovata in numero, dichiaro nulla la votazione, che sarà rinnovata martedi in principio di seduta.

L'onorevole Palizzolo ha presentato una proposta di legge, che sarà trasmessa agli Uffici perchè ne ammettano la lettura.

La seduta termina alle ore 19.45.

Ordine del giorno della tornata di lunedì.

1. Interrogazioni.

2. Verificazione di poteri - Elezione contestata del Collegio di Ceccano (eletto Giacomini).

3. Svolgimento di interpellanze.

Prof. Avv. Luigi Ravani

Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1898. — Tip. della Camera dei Deputati